

LXI.

TORNATA DI VENERDÌ 23 FEBBRAIO 1883

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Il deputato Cucchi Francesco chiede sia dichiarata urgente la petizione registrata col n° 3008. — Il deputato Martini Ferdinando presenta la relazione sul bilancio di prima previsione del Ministero dell'istruzione pubblica per l'anno 1883 ed il deputato Umana la relazione intorno ad una domanda di procedere contro il deputato Cavallotti. — Seguitasi la discussione del bilancio del Fondo per il culto — Parlano i deputati Curcio, Indelli relatore, il ministro di grazia e giustizia, i deputati Merzario, Marcora, Cavalletto, Picardi, Giudici — Approvansi un ordine del giorno, tutti i capitoli e l'insieme dell'entrata ed i primi 18 capitoli della spesa — Sul capitolo 19 parla il deputato Marcora, cui risponde il ministro di grazia e giustizia — Approvansi i capitoli dal 19 al 26 — Sul capitolo 27 parlano i deputati Rinaldi, Indelli relatore ed il ministro — Approvansi il capitolo 27 e gli altri capitoli fino al 46 inclusivamente e gli articoli del disegno di legge — Osservazioni del presidente riguardanti l'ordine del giorno dei deputati Fusco e Simeoni. — Seguìto della discussione del bilancio di prima previsione del Ministero della guerra per il 1883 — Osservazioni degli onorevoli Di Breganze e Visocchi — Discorso del ministro della guerra.*

La seduta comincia alle ore 2 20 pomeridiane.

Capponi, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni:

3008. Il direttore della Società italiana dei cementi e delle calce idrauliche, in Bergamo, invia alla Camera, nell'interesse della Società da lui rappresentata, un'istanza affinchè nella revisione della tariffa doganale venga applicato un dazio non minore di una lira per quintale sopra i cementi e le calce idrauliche, che vengono introdotti in Italia.

3009. La Giunta municipale di Desenzano sul Lago, provincia di Brescia, rivolge alla Camera una petizione, acciocchè nell'esame del disegno di legge per modificazioni alla legge 20 marzo 1865, Titolo IV, *Porti, spiagge e fari*, sia tenuto conto

altresi dei porti lacuali, sia coll'estendere ai medesimi le disposizioni della nuova legge, sia col mantenere il disposto dell'articolo 100 della legge del 1865.

Presidente. L'onorevole Cucchi Francesco ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

Cucchi Francesco. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione n° 3008, deliberando anche che sia trasmessa alla Commissione per la revisione della tariffa doganale, affinchè possa esser presa in considerazione.

(È dichiarata d'urgenza.)

Presidente. Questa petizione farà il corso regolamentare.

Presentazione di due relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Martini Ferdinando a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Martini Ferdinando. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul bilancio di prima previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1883.

Presidente. Anche questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Invito l'onorevole Umana a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Umana. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda per autorizzazione a procedere contro l'onorevole deputato Felice Cavallotti.

Presidente. Anche questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Seguito della discussione del bilancio di prima previsione del Ministero di grazia e giustizia e del Fondo pel culto.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sopra lo stato di prima previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e culti; e dell'entrata e della spesa del Fondo per il culto per il 1883.

Ha facoltà di parlare nella discussione generale l'onorevole Curcio.

Curcio. Si è lamentato da molti oratori che nelle leggi di soppressione delle corporazioni religiose vi fossero delle lacune; ed io avendo avuto occasione di decidere come magistrato in simili questioni, credo utile dare alcuni chiarimenti alla Camera.

Gli enti ai quali si intende alludere spesse volte, quando si parla dell'ambiguità di quella legge, sono specialmente il monastero di Montecassino, quello della Trinità di Cava dei Tirreni, il monastero di San Paolo fuori delle mura di Roma, ed il monastero di San Pietro di Perugia.

Ebbene, questi quattro enti sono esentati espressamente dalla legge di soppressione per ragioni speciali: l'abate di Montecassino infatti, oltre ad essere abate del monastero, è pure vescovo di quella diocesi, e siccome le nostre leggi di soppressione delle corporazioni religiose hanno rispettate le istituzioni episcopali, così è succeduto che, mentre in principio del secolo l'abate di Montecassino, che era anche il primo barone del regno di Napoli, cessò di essere barone, ultimamente cessò anche di essere abate; ma è rimasto vescovo della diocesi di Montecassino, e in conseguenza in quel monastero vi sono i monaci che sono insieme canonici e formano il Capitolo cattedrale. Lo stesso se-

guiti per la Trinità della Cava; e la legge è chiarissima anche per quel che riguarda quel monastero, il quale non è stato conservato come tale, ma come sede del vescovo, essendo l'abate di quel monastero anche vescovo; egualmente ch'è vescovo quello del monastero di San Paolo fuori le mura di Roma.

Un caso eccezionale poi è quello di San Pietro di Perugia, e la Camera lo sa meglio di me; io però mi permetto di esporre le ragioni che giustificarono questa eccezione, avendo dovuto per ragioni di ufficio occuparmi di tale questione. Il monastero di San Pietro di Perugia venne soppresso da un decreto luogotenenziale del Popoli nel 1860; però avendo quei monaci acquistata molta benemeranza presso i cittadini di Perugia, in seguito ai rivolgimenti che furono repressi colla sanguinaria invasione degli svizzeri capitanati dallo Smith, quei cittadini chiesero, come una grazia, che finchè vivevano quei monaci si lasciassero in quel convento in cui si trovavano. Ecco com'è che vi sono ancora questi monaci di San Pietro: del resto la legge è stata osservata in tutto il suo rigore.

Un'altra osservazione intendo di fare, e servirà come di schiarimento a ciò che disse ieri l'onorevole Penserini. Egli espresse il desiderio che si fosse fatta una inchiesta intorno a tutto il patrimonio ecclesiastico; inchiesta accurata e minuziosa, acciocchè la Camera ed il paese sapessero quale sia lo stato di questo patrimonio, affinché, venendo in discussione la legge promessa su questa materia, si avessero dati e notizie concrete per una buona soluzione dell'arduo problema.

Ebbene, ricorderò alla Camera che fino dal 1879 la Giunta generale di statistica, presieduta dall'onorevole Correnti, e della quale io aveva l'onore di far parte insieme agli onorevoli Messedaglia e Mantellini, dette a me l'onorevole incarico di preparare un programma di statistica dei culti, o per dirlo con parole diverse, di preparare un programma, secondo il quale avrebbe dovuto farsi questa inchiesta che si desidera; ed io fin d'allora ho presentato alla Giunta codesto programma, intorno al quale, a dire il vero, io lavorava da un pezzo, e forse perciò la Giunta credette di commettere a me quell'incarico. Ho presentato dunque alla Giunta tale programma, il quale è stato (mi permettano che metta da parte la modestia) molto lodato presso di noi ed anche all'estero, ed il professore Holtzendorf di Berlino ha scritto al riguardo un articolo molto lusinghiero per me.

Le proposte da me fatte, per opera specialmente del Messedaglia e del Correnti, si sono incominciate ad attuare; dimodochè si sono chiesti al mi

nistro di grazia e giustizia molti documenti, dei quali si tien conto nella compilazione delle statistiche, alle quali attende la direzione generale presso il Ministero di agricoltura e commercio, dove ora sono concentrati tutti gli uffici di statistica.

Quindi se fosse presente l'onorevole Penserini io vorrei avvertirlo che non bisogna rivolgere le sue istanze all'onorevole Zanardelli, ma piuttosto all'onorevole Berti, al quale, soprintendendo egli a tutti i lavori statistici, conviene prendere in esame questo lavoro; e, dopo che sarà condotto a quella perfezione che merita l'importanza dell'argomento, presentarlo al ministro di grazia e giustizia, perchè egli desuma da tutti codesti dati di fatto quei lumi e criteri opportuni per presentare il disegno di legge promesso dall'articolo 18 della legge sulle garantigie.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Napodano. (*Non è presente*)

Essendo assente, perde il suo turno. Ora vien la volta dell'onorevole relatore: però prima di dargli facoltà di parlare, leggo un ordine del giorno, che l'onorevole Fusco ha mandato testè alla Presidenza.

Esso è del tenore seguente:

“ La Camera, convinta che il presente stato di cose, mentre non assicura ai parroci il godimento di una sufficiente congrua, consacra una deplorabile sperequazione, sia fra i cittadini che fra i comuni del medesimo Stato, confida che il Ministero saprà provvedere con opportuni rimedi o proposte, ad eliminare i lamentati inconvenienti, e passa all'ordine del giorno. ”

Ricordo poi all'onorevole relatore che l'onorevole Picardi ha richiamato un ordine del giorno che nella tornata del 31 gennaio 1883 era stato proposto, discutendosi il disegno di legge per la proroga dei termini stabiliti dalla legge 20 gennaio 1880 sull'affrancamento dei canoni, censi e altre prestazioni.

Di quell'ordine del giorno fu votato la prima parte, che riguardava il ministro delle finanze, e fu rimandato al bilancio di grazia e giustizia e dei culti della stessa prima parte ciò che riguardava l'onorevole guardasigilli, e tutta la seconda parte che riguardava esclusivamente lo stesso onorevole guardasigilli. L'ordine del giorno è il seguente:

“ La Camera confida che gli onorevoli ministri del tesoro, di grazia e giustizia e culti, adottando quelle misure amministrative che crederanno necessarie per tutelare l'interesse dei direttari da

loro dipendenti, affinchè sia giusta la divisione del canone in relazione alla divisione del fondo, faciliteranno nel tempo stesso le affrancazioni parziali di quei canoni che risultino essere stati giustamente divisi.

“ Come del pari confida che il sullodato ministro di grazia e giustizia e culti ripresenterà quanto prima il disegno di legge sulle decime ecclesiastiche, e passa all'ordine del giorno. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Indelli, relatore. Signori, risponderò brevemente agli oratori, i quali hanno parlato nella discussione del bilancio pel Fondo del culto. Essi si dividono in due categorie: quelli i quali hanno colta l'occasione del bilancio del Fondo pel culto per tornare a parlare della questione del regio *exequatur*; e quelli, che sono i più numerosi, i quali si sono intrattenuti delle congrue parrocchiali. Comincio da questi ultimi.

Innanzitutto debbo ringraziare l'onorevole mio amico Merzario delle cortesi parole a me indirizzate. Non è da oggi che io son d'accordo con lui in certi desideri ed aspirazioni, perchè le leggi di soppressione e di conversione sieno modificate e conformate meglio ai bisogni del tempo.

Ma prima di rispondere categoricamente intorno alla questione delle congrue parrocchiali, mi corre il debito di fare un breve ricordo intorno al modo come queste leggi del 1866 e del 1867 hanno costituito il patrimonio del Fondo per il culto.

Questo patrimonio venne costituito nel 1866 da quello che già apparteneva alle case ecclesiastiche, che erano in diversi paesi d'Italia; più dalle nuove soppressioni, che si generalizzavano colla legge del 7 luglio 1866.

Questa legge fu come lo statuto del Fondo pel culto, perchè lo istituì e ne prescrisse i diritti e le obbligazioni. Se non che, o signori, il Fondo pel culto che con legge del 1866 si può dire in certo modo esser nato vestito, come diceva il poeta, ebbe poi con la legge del 1867 scemato di molto il suo patrimonio con un mutamento gravissimo. Noi nel 1866 ci siamo preoccupati della questione sociale. Abolizione della manomorta, abolizione delle fraterie e quindi creazione di una amministrazione, che avesse liquidato questi stralci delle corporazioni religiose; liquidazione che, secondo quella legge, poteva avvenire in condizioni favorevolissime. E quindi furono imposti al Fondo pel culto quegli obblighi, che io ricorderò e che sono indicati nell'articolo 28 della legge del 1866. Ma nel 1867, o signori, avvennero altri fatti: in quell'anno la preoccupazione per le nostre condizioni

finanziarie era vivissima nella mente di tutti; e perciò si procedette ad una seconda soppressione, la quale avvenne, in rapporto al Fondo del culto, in condizioni ben diverse da quelle, che si erano verificate per la legge del 7 luglio 1866.

Si soppressero, o signori, tutte le chiese collegiate e ricettizie. E come fu fatta la liquidazione? Voi ricordate quello che era avvenuto colla legge del 1866. Si era detto: si sopprimono le corporazioni religiose; i beni stabili passano al demanio, e il demanio iscrive la rendita a favore del Fondo pel culto. Per altro, siccome le pensioni monastiche erano assegnate secondo le diverse categorie, si sapeva quello che il Fondo del culto doveva pagare. Ma colla legge del 1867 avvenne un fatto assai più grave. Per le chiese collegate o ricettizie si disse: i beni stabili passano al demanio, e il demanio, sempre in base alla denunzia di manomorta, assegna una rendita iscritta a favore del Fondo pel culto. Ma coloro i quali sono pensionati, perchè appartenenti alle chiese collegate e ricettizie, liquidano in quella vece la loro pensione sul valore reale. Cosicchè, o signori, che cosa avvenne colla legge del 1867? Che il patrimonio del Fondo del culto acquistò, per esempio, una rendita di cinquanta, per pagarne cento durante la vita di coloro i quali erano membri delle chiese collegate e ricettizie.

Ma ciò non basta. Voi conoscete che colla legge del 1867, legge che si preoccupò unicamente della questione finanziaria, fu imposta una tassa straordinaria del trenta per cento su tutto il patrimonio, compreso anche quello già passato al Fondo del culto. Cosicchè i titoli di rendita che il Fondo del culto aveva, sia per le soppressioni avvenute durante l'amministrazione della Cassa ecclesiastica, sia per la legge del 1866, furono falcidiati del trenta per cento.

E ciò non basta ancora. Colla legge del 1867, sia agli enti conservati, sia al Fondo pel culto, furono passati direttamente, come parte degli assegni, i censi e canoni, calcolati secondo il loro valore. Ma si disse: siccome la tassa del 30 per cento deve essere anche pagata su questo valore dei censi e canoni, e siccome la finanza non vuol prendersi la briga d'andare a ricercare come si riscuotono, quel 30 per cento deve essere anche falcidiato sugli stessi titoli di rendita che il Fondo pel culto possiede, per le vendite degl'immobili già avvenute.

Questo è ora lo stato della questione. Voi capirete bene che dal 1866 al 1867 ce n'è del divario; o come un'amministrazione nata fiorente, nata con un grande avanzo, si sia nel 1867 trovata in una posizione grave. Avete sentito sempre parlare dei

famosi arretrati dei censi e canoni. Non solo questi arretrati non si sono riscossi, ma il Fondo pel culto ha pagato per essi il 30 per cento, e lo ha pagato sulla rendita che era già stata per proprio conto falcidiata del 30 per cento. Io, signori, determino il fatto, non lo giudico. Comprendo anzi che il miglior uso che si poteva fare di questo patrimonio era quello di destinarlo ad alimentare la nostra finanza che, particolarmente in quei tempi, si trovava assai stremata. Certissimamente, avrei dato anch'io il mio voto alla legge del 1867; ma mi preme di accertare che la posizione del Fondo pel culto è interamente cambiata. Cosicchè, quando voi esaminate gli obblighi imposti al Fondo pel culto colla legge del 1866, non dovete mai dimenticare quello che è avvenuto dopo. Senza di ciò, signori, voi non sareste giusti verso quest'amministrazione.

Detto ciò, rispondo ad una domanda categorica che venne fatta, credo, dall'onorevole Fusco.

A carico di chi sono le congrue parrocchiali, secondo la nostra legislazione? Poteano rispondere tanto lo stesso onorevole Fusco, che l'onorevole Merzario, perchè ne sono maestri.

La nostra legislazione da tre fonti deriva la dotazione delle parrocchie. Dotazioni proprie, cioè, beni propri delle parrocchie, che credo possano dare una rendita di 12 milioni (una volta l'onorevole Depretis credo volesse farla ascendere a circa 14 milioni), sperequata peraltro in modo che i parroci son pagati chi in un modo e chi in un altro. Più l'articolo 28 della legge del 1866, che io rileggerò per sempre più precisare lo stato della questione. Esso dice:

“ Saranno pagati, a carico del Fondo pel culto, nell'ordine sotto indicato e nella misura dei fondi disponibili:

“ 1° gli oneri inerenti ai beni passati al demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma dell'articolo 11, e quelli incombenti alla cassa ecclesiastica (giacchè al demanio passarono i beni delle dotazioni delle corporazioni religiose, è naturale che gli oneri inerenti gli debbano essere pagati);

“ 2° le pensioni dei membri, ecc.;

“ 3° gli oneri che gravano il bilancio dello Stato per spese del culto cattolico;

“ 4° un supplemento di assegno ai parroci che, compresi i prodotti casuali, calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue. Le parrocchie che conteranno meno di 200 abitanti, quando non concorrano gravi circostanze di luoghi o di comunicazioni, potranno essere escluse in tutto, o in parte, dal supplemento anzidetto. »

Non leggo il quinto numero, perchè, ripeto, siccome debbono gli oneri essere pagati per ordine, il quinto numero viene dopo, e non ci riguarda.

Finalmente vi è una terza sorgente di dotazione, e questa è appunto la legge del 1867. L'articolo 6 di questa legge è utile che sia tenuto presente, perchè in questa discussione si è parlato degli economati. Questo articolo dice:

“ Quanto alle mense vescovili e ad altre temporalità dei vescovati rimasti e che si lasceranno vacanti, continueranno ad essere devolute agli economati, i quali dovranno principalmente erogarle, come un altro provvedimento, a migliorare le condizioni dei parroci e sacerdoti bisognosi, alle spese del culto, a restaurare le chiese povere e ad altri usi di carità, giusta le disposizioni del regio decreto, ecc. ”

Ecco la nostra legislazione intorno ai parroci.

Cosicchè, mi si permetta una digressione. Tra coloro che sollecitano il regio *exequatur* ai vescovi, e coloro i quali aspirano a vedere migliorate le condizioni dei parroci, vi è una specie di antagonismo. Se il ministro del culto tenesse per maggior tempo vacanti le mense vescovili, gli economati prenderebbero di più, e, per conseguenza, anche i parroci e i sacerdoti avrebbero di più.

Una voce. Malo!

Indelli, relatore. Io constato quale è la nostra legislazione; non la giudico.

Ora, o signori, in questo stato di cose è fuor di dubbio quel che diceva l'onorevole Merzario, quello che hanno detto anche altri oratori, e particolarmente l'onorevole Fusco nelle sue osservazioni, che questo stato di cose è assolutamente insostenibile. Ed è perciò assurdo che vi sieno stati tribunali i quali hanno avuto il coraggio civile di addossare ai municipi il pagamento delle congrue parrocchiali. Bisogna provvedere a questo stato di anarchia legislativa, perchè la questione è questa: i parroci hanno diritto o no ad una congrua? Se vi hanno diritto, fate una legge che determini verso chi debbono esercitare questo diritto; perchè quando si vengono a cavar fuori dei decreti napoleonici, di ben altri tempi, per mettere siffatte spese a carico dei comuni, io domando se sia conveniente mandare innanzi le cose a questo modo.

Io quindi, o signori, mi associo alle premure fattesi per veder migliorate le condizioni dei parroci. Bisogna essere giusti con tutti. V'è un diritto stabilito nell'articolo 28 della legge del 1866; ma la condizione fatta al Fondo pel culto non è la più lieta. E perchè? Io non vengo qui ad esaminare quale sia lo stato del suo patrimonio; ma è fuor di

dubbio che il suo patrimonio si trova in disquilibrio, e deve essere reintegrato. Allora che avviene? Vi sono diritti i quali cozzano tra di loro.

Come voi sapete, solo i comuni della Sicilia fin d'ora prendono quello che loro spetta. Secondo la legge del 1866, quando si esauriscono le pensioni, un quarto di quello che avanza spetta ai comuni, e il resto allo Stato. Tutti i comuni quindi hanno il diritto di vedere restaurato il Fondo per il culto, poichè tutto quello che se ne va via, se ne va anche a loro danno. D'altra parte poi, e come avete inteso, vi è una questione molto grave, la quale interessa i comuni, ed è necessario esaminarla. Interessa d'altronde a noi, interessa all'Italia, che le condizioni del basso clero siano migliorate. Esaminatela questa questione; a me non par dubbia. Se credete che per migliorare queste condizioni del basso clero voi dobbiate mutare tutta l'economia della legislazione che lo riguarda; fate una nuova legge, ed affermate così un nuovo principio. Ma nello stato attuale delle cose, quando tante speranze e tanti bisogni incalzano, quando, o signori, tanti diritti sono ancora negletti o si trovano l'uno coll'altro in lotta, voi avete l'obbligo assolutamente di presentare una legge la quale affermi o separi i diritti degli uni da quelli degli altri.

Per parte mia, ripeto, consento interamente nelle opinioni dei miei colleghi. Provvediamo al basso clero, prima di provvedere all'alto, perchè all'alto clero è già abbastanza provveduto.

E qui, o signori, io dirò qualche cosa anche al mio amico, onorevole Serena, a cui sono tenuto delle gentili parole direttemi ieri. Egli fece una disquisizione molto elevata intorno al regio *exequatur*, intorno all'ufficio ed al beneficio, ed all'indissolubilità che egli faceva rilevare tra essi. Questa è stata, intendiamoci bene, la dottrina, non solo della nostra scuola giuridica, ma quella che può riassumere tutta la nostra storia delle investiture dal duodecimo secolo. E fino il concetto del libro di Dante *De Monarchia*. Qual'è, o signori, questa questione? È la seguente: il vescovo, il beneficiato lo deve nominare la potestà civile, o l'ecclesiastica?

A questo si riduce la grande questione intorno a cui si sono riannodati i più memorandi avvenimenti della nostra storia.

L'onorevole Serena ricordava quello che io avea detto non solo in questa discussione, ma da parecchi anni indietro, in un discorso precedente, che appunto il beneficio nella storia ecclesiastica rappresentava quello che ha rappresentato il feudo nella storia politica. E ciò è tanto vero, o signori, che io un'altra volta rammentava che a misura che la feudalità s'ingrandiva o scemava voi trovavate

che i vescovadi assumevano potestà più o meno estesa. Voi conoscete che in Germania giunsero a formare dei principati.

E qui voglio indirizzare una parola di lode all'onorevole Cavalletto. L'onorevole Cavalletto ha detto una cosa vera. L'epoca dei Concordati è finita, non esiste più. Essi si riferivano appunto ad un tempo, in cui era necessario, se si voleva vivere in pace, che le due potestà cozzanti, le quali aspiravano non già l'una alla temporalità e l'altra alla spiritualità, ma entrambe a prendere l'intero; ad un tempo, in cui queste due potestà dovevano infine mettersi d'accordo e fare appunto una convenzione.

Ma nel regno d'Italia, o signori, si è proceduto in modo diverso: noi abbiamo dovuto procedere in contraddizione alla chiesa, in lotta aperta con essa; e il concordato era impossibile. Ecco perchè il conte di Cavour pronunziò la celebre formola " Libera Chiesa in libero Stato. „ Dopo questa formola, o signori, che ha governato e governa quasi tutte le dottrine del nostro diritto pubblico ecclesiastico, dopo questa formola noi dobbiamo modificare alquanto le vecchie idee intorno ai benefici. Se oggi voi fate delle osservazioni, nell'interesse dello Stato, e dite che l'ufficio non possa essere diviso dal beneficio, domani questa stessa dottrina ve la troverete contro, quando cioè voi che non siete la potestà spirituale, voleste restringere i benefici, e veniste a dire che per sopprimere il beneficio ci sarebbe bisogno del consenso di colui, il quale crea il ministero, cioè l'ufficio. Ecco, o signori, qual'è il vero punto della questione.

Io, per esempio, ho ricordato in questa discussione (e mi piace che l'abbia anche rammentato ieri l'onorevole Penserini), che i nostri vescovadi sono troppi.

Ma, o signori, è indubitato che se voi domani aveste il coraggio di cominciare a sopprimere dei benefici maggiori, con la dottrina che l'ufficio sia indissolubile assolutamente dal beneficio, non modificata dalla massima cavourriana: *libera Chiesa in libero Stato*, voi vi trovereste colle mani legate. Non bisogna quindi esagerar nulla.

Io credo che l'onorevole Serena sia nel vero, secondo la dottrina attuale. Ma il guaio è che noi dopo la legge del 1866, dopo quella del 1867, e dopo particolarmente l'altra del 1871 sulle guarentigie del sommo pontefice, ci troviamo, come altra volta dicevo, impigliati in un ginepraio, molte idee nuove, e di molte idee vecchie, le quali cozzano l'una coll'altra.

Questo ginepraio è stato sfrondata di molti rami inutili o guasti, forse non tutti i guasti, ed in ciò

credo di essere anche d'accordo coll'onorevole guardasigilli (argomentandolo da qualche frase che disse l'altro giorno) e coll'onorevole Serena.

Certo è che noi abbiamo fatto getto di preziosi nostri privilegi, e ne abbiamo riservati altri i quali forse non reggono senza quelli che abbiamo abbandonati. Ed è questa la ragione per la quale io ho insistito prima, e torno ad insistere oggi sulla necessità di profittare di questa porta che ci si apre per una grande riforma l'articolo 18 della legge sulle guarentigie.

Noi dobbiamo coordinare tutto, coordinare un sistema non solo riguardo ai beni, ma anche riguardo alla potestà, affinchè nulla vi sia d'equivoco in un argomento di tanta importanza.

Ed io sono lieto che, qualunque siano state le opinioni manifestate in questa discussione, a cominciare dall'onorevole Bonghi fino all'onorevole Merzario, che sono partiti da due punti diversi, tutti ci troviamo d'accordo in questo, che abbiamo bisogno, cioè, una volta per sempre, di stabilire sopra basi sicure la nostra politica ecclesiastica.

Dopo ciò, o signori, siccome sento che si è presentato un ordine del giorno dell'onorevole Fusco, prego il presidente della Commissione generale del bilancio, che son lieto di vedere al mio fianco, di consultare la Giunta se lo accetta. Per parte mia, dichiaro fin da questo momento che quell'ordine del giorno risponde al mio ordine d'idee; ma mi accomoderò alla decisione della Commissione generale del bilancio.

Signori, si è parlato di abolizione di decime ecclesiastiche, si è parlato dall'onorevole Picardi e poi dall'onorevole Penserini, se non m'inganno, di un disegno di legge che coordini meglio il termine per l'esercizio delle reversibilità dei diritti di patronato per la legge Valerio, che non è d'accordo col resto della legislazione su questo punto. Io credo che, su di ciò, sia allo studio un disegno di legge simile. Quanto poi alle decime ecclesiastiche, anch'io fo voti perchè una volta per sempre venga a scomparire dalla nostra legislazione questo avanzo medioevale.

Dal punto di vista sociale e giuridico è impossibile mantenere le decime; ma dall'altra parte si tratta di vedere che cosa si debba fare pel Fondo pel culto; e se lo si vuol mantenere, e quali siano i carichi che gli si debbono imporre. Dopo ciò, o signori, avendo dato quelle risposte, che mi premea di dare come relatore della Giunta generale del bilancio, mi rimetto, per le altre interrogazioni, all'onorevole guardasigilli. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Molti sono gli oratori che hanno parlato sull'amministrazione del Fondo per il culto, e molti gli argomenti trattati; perciò io sono in obbligo di rispondere molto brevemente a ciascuno.

Veramente, come osservò ieri l'onorevole presidente, non entrerebbe nella discussione di questo bilancio l'argomento di cui ci intrattenne un'altra volta l'onorevole Serena; tuttavia mi è necessario rispondergli alcune parole.

L'onorevole Serena, dopo aver approvato, con viva adesione di cui mi compiaccio, le mie dichiarazioni, disse che v'erano due punti riguardo ai quali egli aveva dei dubbi, o nei quali dissentiva da me.

Il primo è quello che si riferisce alle sei sedi episcopali vacanti, di regio patronato. Egli disse: il ministro ha dichiarato che si riserva di vedere se, visti i precedenti usi e i conseguenti affidamenti, egli possa in via di transizione concedere il suo assenso nominando egli pure quei vescovi, e ciò in applicazione del canone: *electionis jam factae honestius patroni postulatur assensus*. Ma io vorrei sapere se anche nei casi dei quali si tratta la domanda di nomina vi sia, come nei casi in cui fu dato l'assenso dall'onorevole Mancini. Così egli soggiunse: chiedo se la domanda ci sia.

Io mi permisi di dire ieri stesso, con una mia interruzione all'onorevole Serena, che la domanda c'è; ma ora devo aggiungergli che v'ha di più di ciò che vi fosse in quel tempo, perchè la domanda è anteriore alla preconizzazione, anteriore alla pubblicazione della nomina.

Del resto, io lo aveva già detto implicitamente, fino dal primo giorno che ne parlai alla Camera; inquantochè, alla applicazione del canone: *electionis jam factae honestius patroni postulatur assensus*, è già implicita la necessità della domanda; senza di ciò non potrei applicar la massima stessa, poichè il *postulatur* presuppone necessariamente la domanda.

Havvi un altro punto, intorno al quale l'onorevole Serena disse di non essere completamente d'accordo con me, cioè in quanto concerne gli effetti dell'*exequatur*; poichè egli ritiene che, per la indivisibilità del beneficio dall'ufficio, il vescovo che non abbia ottenuto l'*exequatur* non possa esercitare neanche l'ufficio spirituale. Su ciò ha già risposto l'onorevole deputato Indelli; ma mi permetto di aggiungere brevi parole.

Nel diritto canonico vi ha questo principio della indivisibilità del beneficio dall'ufficio; ma l'onorevole Serena converrà con me che anche nel diritto canonico vi sono eccezioni; vi sono parroci i quali

godono il beneficio senza esercitare l'ufficio. Ad ogni modo, questo principio è figlio di una massima non solo canonica, ma anche di ragione, la massima, cioè, che *beneficium datur propter officium*. Ma da questa massima non ne viene che razionalmente, e sopra tutto all'infuori del diritto canonico, non si possa avere un ufficio senza beneficio.

Infatti questi uffici ecclesiastici c'erano pure nell'antica chiesa, quando non v'era idea di beneficio, il quale, come ricordò l'onorevole Serena, sorse soltanto con la feudalità.

Anche nei tempi in cui la chiesa già possedeva beni non beneficiari, è noto che in origine il vescovo amministrava esso i beni della chiesa e doveva dividerla nelle notissime *quartae*: al vescovo, al clero, alla chiesa, ai poveri.

Stabilito pertanto che perfino in diritto canonico si può concepire ufficio senza beneficio, soggiungo che ciò tanto più è ammissibile per noi.

Noi infatti, nel concedere l'*exequatur*, dobbiamo attenerci a quelle norme che sono la legittima interpretazione delle leggi che abbiamo fatte e che, come ho detto fin dal primo giorno, non possiamo ora discutere, ma dobbiamo eseguire.

Ed ho dichiarato che nell'eseguirle noi, a mio avviso, dobbiamo seguire una norma assai rigida; ho dichiarato che senza *exequatur* non solo non deve esservi immissione nelle temporalità, ma nemmeno nessun atto di giurisdizione; nessun atto, dirò meglio, che implichi una rappresentanza giuridica qualsiasi dell'episcopato, la quale possa produrre, all'infuori degli effetti spirituali, effetti giuridici esterni. Con ciò mi pare di ammettere e stabilire una norma, che, secondo le dottrine da lui professate, potrebbe essere ammessa anche dallo stesso onorevole Serena.

Io ed alcuno dei miei predecessori siamo andati ben più in là di quello che porterebbero alcuni pareri del Consiglio di Stato, ripetutamente espressi, secondo i quali ai parroci nominati da vescovi ancora privi di *exequatur* si potrebbe accordare il *placet regio*. Ora io ed alcuno dei miei predecessori ci siamo attenuti ad una norma diversa, perchè, quando si tratta di un atto esterno che involve l'approvazione e il riconoscimento della potestà civile, nessun atto di qualsiasi natura del vescovo può avere il civile riconoscimento.

Cavalletto. Benissimo!

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Più in là io ho già detto che non credo di potere e dovere andare, perchè non me lo permetterebbe la giurisprudenza, e l'onorevole Serena sa al pari di me

che spetta all'autorità giudiziaria di interpretare le nostre leggi.

Ora la dottrina che io ho esposta fu più volte sanzionata dall'autorità giudiziaria. Mi limiterò a dar notizia all'onorevole Serena di alcune parti di sentenze della Corte di appello di Palermo e della Corte di cassazione di Roma che provano quanto gli ho detto. La sentenza della Corte di Palermo dice con parole che mi sembrano molto giuste e precise:

“ L'ufficio è di nomina libera del pontefice, ma nell'ordine spirituale e di coscienza; non ha efficacia senza il regio *exequatur*, ove si traduca in qualunque atto esterno di ordine giuridico, ove, in altri termini, la qualità si faccia valere civilmente come condizione ad esercitare e conseguire un diritto. ”

La Cassazione di Roma dice:

“ Informata a questo principio la seconda parte dell'articolo 16, è manifesto rimanere per esso la provvista a benefici maggiori e minori libera alla Chiesa, quanto alla loro concessione e all'efficace esercizio dell'ufficio spirituale che ad essi è congiunto; ma non avere cotesta provvista alcun effetto giuridico ed essere come non avvenuta di fronte allo Stato per tutto quello che si attiene all'esercizio di alcuni diritti civili, fino a tanto che la provvista non sia dallo Stato riconosciuta e munita dell'*exequatur*. ”

Ed io credo che anche razionalmente non si potrebbe andare più in là, senza venir meno al rispetto della libertà di coscienza. Perché, come faremmo noi a stabilire se la confessione fatta da un vescovo possa avere maggior effetto che quella fatta da un sacerdote; se il vescovo possa legittimamente cresimare, santificare gli olii e simili? Dunque io credo che fino a questo punto non vorrà andare nemmeno l'onorevole Serena! Perciò io non vedo ormai dove sia il nostro dissenso. Diceva l'onorevole Serena: guardate che altrimenti non otterrete coll'*exequatur* alcun effetto, una volta che ammettiate che anche senza l'*exequatur* il vescovo possa esercitare l'ufficio. Tutt'altro! Tanto è vero che, se non avessero importanza queste ammissioni alle temporalità, se non avessero importanza gli effetti esterni che derivano dall'*exequatur*, noi non avremmo udito quelle querimonie, riguardo al ritardo nella concessione degli *exequatur*, delle quali si è parlato nei giorni precedenti.

Nè basta, chè l'effetto lo può misurare subito l'onorevole Serena da quello che è avvenuto.

Il diniego d'*exequatur*, prolungato per alcuni

episcopati, tanto rese reale, effettiva la difesa dello Stato, che il vescovo od arcivescovo, privo dell'*exequatur*, rinunciò, e fu poi nominato un altro sacerdote, al quale si poté immediatamente e di buon grado concedere l'*exequatur*.

Ciò posto, io non posso venire alla conclusione dell'onorevole Serena, che diceva quella di dire: se non potete estendere gli effetti dell'*exequatur* anche all'ufficio spirituale nei suoi effetti spirituali, rinunciate all'*exequatur*. Io dico invece: non posso mantenere quella parte delle prerogative della potestà civile a cui la legge ha rinunciato, ma nello stesso tempo quella parte alla quale la legge non ha rinunciato, come dissi già altra volta, la voglio mantenere con inflessibile rigidità. (*Bravo!*)

Si è anche parlato testè dall'onorevole Indelli, e ieri dagli onorevoli Righi, Picardi ed altri, per sollecitare la presentazione del disegno di legge sulle decime.

Io ho dichiarato le ragioni che mi hanno trattenuto dal presentare prima d'ora tale disegno di legge, e come e perchè io sia ora disposto a presentarlo.

L'onorevole Righi disse che vagheggiava un progetto in relazione ad alcune idee espresse dalla Commissione.

Io veramente quali idee siano state espresse nella Commissione non lo so; ma le dovrei ritenere contrarie, in genere, al progetto, almeno stando alla comunicazione che mi era stata fatta dall'onorevole presidente di essa. Ad ogni modo, io lo presenterò quale i miei predecessori lo avevano predisposto, e sarò ben lieto se nella Commissione sorgeranno proposte di modificazioni le quali mi possano sembrare utili ed accettabili.

L'onorevole Penserini fece molte e molto acute osservazioni su vari punti dell'amministrazione del Fondo per il culto. Egli mi ha domandato, in primo luogo, di fare un'inchiesta sulle confraternite, per vedere l'importanza dei beni loro e determinare se ed in quanto abbiano carattere ecclesiastico, a fine di prenderne norma nella preparazione del disegno di legge che promisi su la conservazione, l'amministrazione e il riordinamento della proprietà ecclesiastica. Come ha accennato anche l'onorevole deputato Curcio, io posso dire che già sono preparati ottimi elementi per la compilazione di questa statistica che vedrò di condurre a compimento e intorno alla quale lavorò in modo egregio lo stesso onorevole Curcio come membro della Commissione di statistica.

E credo che le confraternite debbano appunto esser comprese in quel disegno di legge, perchè è

indubitato che in gran parte hanno carattere religioso e ne hanno quindi la rispettiva impronta anche i loro beni, tantochè, come l'onorevole Penserini ricordò, era proposta la loro conversione immediata fino dal 1867, e non fu che per un ordine del giorno, parmi del compianto deputato Pisanelli, che venne sospesa la cosa, salvo a farne poi oggetto di un apposito disegno di legge, il quale però non venne finora presentato.

L'onorevole Penserini vorrebbe pure ch'io completassi la legge di soppressione delle corporazioni religiose, poichè, disse egli, alcune di queste corporazioni sfuggono nell'applicazione della legge ai colpi del legislatore; vi fu una giurisprudenza oscillante, incerta in modo che alcune poterono essere conservate fra quelle che, secondo lui, hanno carattere religioso.

Io lo so tutto questo e so che non solo tra le corporazioni religiose, ma anche tra gli altri enti ecclesiastici ve ne sono di quelli che probabilmente il legislatore aveva intenzione di colpire, e pei quali invece la giurisprudenza venne in diversa sentenza.

Per esempio l'onorevole Penserini, eminente giurista come è, e magistrato, sa quanto si è disputato e quanto si sono stancati i tribunali sulla famosa disposizione di non mi ricordo quale articolo della legge del 1867, su quelle due famose frasi che dicono: *si adempiranno i pesi, sì e come di diritto*. Si disputò se a questo proposito ci fosse semplicemente un obbligo morale, un obbligo di coscienza, o se ci fosse un diritto. Ora anche a questo riguardo vennero in molto diversa sentenza i tribunali. Potrebbe darsi che sotto un certo aspetto una specie di beneficio ecclesiastico sia ancora in vigore, e non lo sia più sotto un altro aspetto. Ho quindi portato la mia attenzione sopra ciascuno di questi punti.

L'onorevole Penserini ha detto: fate una legge per applicare la tassa del 30 per 100, come quella che si fece per le fabbricerie. Ma anche qui vi era grande discrepanza nelle decisioni dei tribunali, che venne tolta con una legge dichiarativa, legge alla quale mi pare che si riferisca l'onorevole Penserini. Ora io debbo dire che sento una certa ripugnanza a moltiplicare le leggi dichiarative; nelle quali credo che il legislatore non debba abbondare. Non sarebbe il caso di estendermi a ciò dimostrare; ma certo è che i più eminenti giureconsulti opinano che bisogna essere molto parchi di tali leggi. E, quanto a leggi innovative e modificative di quelle del 1866 e 1867, sarebbe pericoloso il volerle fare, viste le innu-

merabili questioni che avvennero innanzi ai tribunali, i quali per un certo numero di anni, si occuparono forse più di cause di Asse ecclesiastico, che di qualunque altro genere di cause. Inoltre credo anche si converrà che sarebbe ora opera assai difficile il venire a proporre ulteriori leggi innovative su quel punto che allora il legislatore ha risoluto. Io penso che una buona occasione di fare tutto ciò sarà appunto quando si tratterà di venire all'applicazione dell'articolo 18 della legge sulle guarentigie, eterno a dichiarare che me ne occuperò alacremenente. (*Bravo!*)

Quanto alla controversia cui accennò l'onorevole deputato Penserini tra il demanio e il Fondo pel culto, riguardo alle 230,000 lire di rendita, di cui egli ha parlato, lo assicuro che di questa questione ci occupiamo io e l'onorevole mio collega delle finanze; ed appunto per la grandissima equanimità che questo mio collega porta nella rappresentanza degli interessi del demanio, io credo che verremo presto ad un equo componimento.

L'onorevole Penserini desidera pure sia stabilito un termine perentorio per far valere i loro diritti ai patroni di alcune provincie d'Italia, riguardo ai quali il termine non è ancora stabilito come lo è nelle altre dove è in vigore la legge del 1867. Anche qui ho la soddisfazione di dire all'onorevole Penserini che io mi ero occupato della cosa nel senso da lui desiderato, ed avevo predisposto un disegno di legge; ma, siccome in ciò entra anche l'interesse del demanio, così lo aveva comunicato all'egregio mio collega il ministro delle finanze, per avere anche l'assenso di lui.

Egli mi rispose in data del 2 di questo mese che accettava il disegno; soltanto faceva alcune osservazioni di forma, le quali non impediranno di soddisfare in breve anche a questo desiderio dell'onorevole Penserini.

L'onorevole Penserini ha pur detto non essersi data intera esecuzione al decreto 5 dicembre 1880, che stabiliva doversi annullare le prestazioni di alcuni oneri di culto, in base ad un ordine del giorno della Camera, del maggio 1869. Ma, se egli osserva bene, vedrà che in quel decreto che faceva cessare questi oneri di culto, v'è un articolo secondo che dà facoltà al ministro guardasigilli di provvedere sui reclami degl'interessati, ai quali fossero soppressi o diminuiti gli assegni o che si credessero lesi nei loro diritti. Ora, in seguito alle domande fatte per alcuni di questi oneri, si dovette riconoscere l'obbligo di mantenerli, e perciò si dovettero ripristinare.

L'onorevole Penserini a proposito di un ac-

pitolo del bilancio del Fondo pel culto, ricordò pure che possono essere convertiti in assegni vitalizi gli assegni quinquennali dovuti ad alcuni religiosi. Ma, come l'onorevole Penserini sa, e, del resto, lo ha detto egli stesso, ciò dipende da una sentenza di Corte di cassazione in una certa causa Contuzzi. Almeno io credo che egli abbia voluto alludere a questa sentenza, (*Segni di assenso dell'onorevole Penserini*) che, come egli disse, fece *de albo nigro, et de nigro albo*.

L'onorevole Penserini ha poi soggiunto che la Cassazione, in seguito, si è rimessa in carreggiata. Ciò veramente non è esatto, poichè la Cassazione dopo la causa Contuzzi, non ebbe più luogo ad occuparsi di tale questione. Quello che decise si è: che coloro i quali quando professarono i voti solenni non avevano 21 anni, avessero egualmente diritto alla pensione.

Ora io ricordo che per esortazioni che mi furono fatte, se non erro, nella discussione del bilancio dello scorso anno, dissi che avrei cercato di transigere su alcune di queste liti.

Ed è naturale: dopo che c'è una sentenza di Cassazione, se si può, si deve fare una buona transazione. Dove essa non fu possibile concluderla, si spinsero innanzi le cause; anzi ho la soddisfazione di poter dire, che non in Cassazione, ma alla Corte di appello di Catanzaro e ad un tribunale di primo grado furono anche vinte; però sia per quelle in cui si è vinto, sia per quelle in cui si è perduto, sia per quelle in cui si è transatto, bisogna che ricordi, o signori, che quello che era quinquennale, in base a leggi speciali, diventa invece vitalizio.

L'onorevole mio amico deputato Marcora a questo stesso proposito mi chiese perchè figura al capitolo 23 la somma di 700,000 lire, e in base di quali leggi la si paga.

La somma delle 700,000 lire, della quale ha parlato l'onorevole mio amico Marcora, deriva in parte dalle disposizioni di quell'articolo 28, che si è citato, della legge 7 luglio 1866, in cui è detto che "passano al Fondo pel culto gli oneri che gravano il bilancio dello Stato." Ed è in forza di questa disposizione di legge che nel capitolo 23 sono compresi parecchi degli oneri che prima gravavano nel bilancio dello Stato. In altri oneri il Fondo pel culto è succeduto alla Cassa ecclesiastica, per obbligo impostogli al n° 1 del citato articolo 28.

Ora vengo ad un'altra questione, intorno a cui parlarono prima l'onorevole Merzario, poi lo stesso onorevole Marcora, e in ultimo l'onorevole Fusco, vale a dire intorno alle congrue dei parroci.

L'onorevole mio amico Marcora disse che di

tale questione egli intendeva solamente di far cenno, poichè capiva che trattavasi di questione assai grave e complessa, tanto che non richiedeva da me, a questo proposito, neppure categoriche dichiarazioni.

Io di questa sua equanimità lo ringrazio, e, nondimeno, quelle dichiarazioni che posso fare, e che corrispondono ai miei convincimenti, io le farò di buon grado.

L'onorevole Fusco mi eccitò a studiare la questione, ed a vedere di risolverla, ed anche questo io l'assicuro che lo farò con tutto il cuore.

L'onorevole mio amico Merzario vorrebbe che le congrue le mettessimo addirittura su questo bilancio del 1883: ora questo per quanta buona volontà potessi avere, proprio non lo potrei fare, perchè vi si opporrebbe, almeno, a mio credere, recisamente la legge. L'onorevole Merzario infatti crede che il Fondo pel culto oramai sia in caso di sostenere quest'onere; e dice: siccome avete già sostenuto quelli imposti nei primi numeri dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, sostenete anche quelli del numero 4, che si riferiscono appunto alle congrue parrocchiali; in quanto che, egli dice, ora il bilancio del Fondo pel culto è in buono stato, è in istato quasi di pareggio. Ma l'onorevole mio amico Merzario mi permetterà che da lui faccia appello a lui medesimo. Egli, sarà circa un anno, scriveva, come relatore della Commissione di vigilanza sul bilancio del Fondo per il culto, queste parole: "così, dopo quanto è stato fin qui considerato e detto, conviene conchiudere che l'aurora la quale pareva colorisso *con dita rosee* i resoconti dell'amministrazione si ritira e sparisce, e ricompare quel *nembo oscuro* che fece già temere per lo passato, ed ancora minaccia per l'avvenire." Ebbene, qualche mese dopo, diventano superlativamente rosee le dita dell'onorevole Merzario. (*Si ride*)

Cavalletto. Che poeta!

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Ora sento dire che siamo al pareggio; ma non c'è che da prendere in mano il bilancio che avete sott'occhi, per vedere che abbiamo un disavanzo d'oltre un milione di lire.

L'onorevole Merzario parla dei residui attivi; ma chi non sa, indipendentemente dalle cifre, che cosa siano i residui attivi, soprattutto quelli che in una amministrazione sono l'effetto di un assai lungo strascico? Crede l'onorevole Merzario che tutti quei residui che l'amministrazione colla massima buona volontà e con tutto l'interesse di osigerli ha calcolato di poter esigere veramente non figurino in questo bilancio?

Non figurano quelli che l'amministrazione si è persuasa di non poter esigere, almeno così presto. Ma lasciamo andare anche questo; dal bilancio che tutti abbiamo dinanzi risulta che si avevano, al 31 dicembre 1881, 48 milioni di debito per il Fondo del culto, debito che appunto per quei disavanzi che vi sono sempre, crebbe ora fino a 53 milioni, senza il debito verso lo Stato, onde, abbiamo una sessantina di milioni. L'onorevole Merzario dice: pagate egualmente queste congrue, passate dal numero 1 al numero 2, senza curarvi dei debiti, senza bisogno di reintegrare il patrimonio. Quello che avete già fatto prima, fatelo anche per questi altri titoli di spesa che sono a vostro carico. Qui osserverò all'onorevole Merzario che se egli esamina la legge, vedrà che io non posso rispondergli favorevolmente, e che non posso, per assecondare i suoi desiderî andare contro la legge. Legga l'articolo 7 della legge del 1866, e vedrà che mi è impossibile, poichè quell'articolo dice:

“ Qualora la rendita del Fondo per il culto non fosse sufficiente a soddisfare immediatamente a tutti i pesi portati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 28, l'amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata per le somme deficienti a contrarre un prestito per pagare i debiti che si verranno d'anno in anno verificando. ”

Dunque non è che per le spese di cui ai numeri 1 e 2 che possiamo vivere del capitale; ma per il resto dobbiamo vivere di rendita. Questo è l'effetto della legge, ed è impossibile sfuggire a questa tassativa disposizione della legge medesima.

L'onorevole Merzario diceva: l'amministrazione del Fondo per il culto possiede 500 milioni di attivo, tolti gli oneri. Ora, essa deve dare ai comuni, deve dare allo Stato... ma non darà mai alle congrue? E tutto se ne andrà ai comuni ed allo Stato?

Faccio osservare che questi obblighi dell'amministrazione del Fondo per il culto, relativi a ciò che deve pagare ai comuni ed allo Stato, non possono avere la minima influenza sulla questione delle congrue; e conseguentemente non la possono avere quei tali milioni (me lo suggerisce il vedere il mio amico l'onorevole Simonelli), non la possono avere quei tali milioni che dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio fu detto dall'onorevole Merzario essere chiesti all'amministrazione del Fondo per il culto.

Imperocchè ognuno sa che il patrimonio del Fondo per il culto è diviso in due grandi categorie: patrimonio del clero secolare, e patrimonio del clero regolare. Quella parte, di cui il quarto va

ai comuni, ed i tre quarti rimanenti vanno allo Stato, ed è costituita da circa 300 milioni, quella parte è derivata dal clero regolare, e quindi non entra per niente nelle congrue; con essa non si potrebbe pagare nemmeno un centesimo per le medesime. Ora è precisamente sull'aliquota di quella parte del patrimonio del clero regolare spettante allo Stato che l'onorevole ministro di agricoltura ne chiede una porzione per le leggi cui ha accennato l'onorevole Merzario. Ma questo Fondo sociale, quando andasse al demanio dello Stato, non entrerebbe punto nella questione delle congrue, perchè alle congrue, a' termini di legge, bisognerebbe soddisfare col patrimonio del clero secolare. Il patrimonio del clero secolare è composto mi pare di lire 176,000,000. Togliete da esso tutta la parte che spetta ai comuni, perchè, noti l'onorevole Merzario, anche una quota di questo patrimonio del clero secolare del Fondo per il culto è devoluta ai comuni (va ai comuni quella, cioè, rappresentata dai beni delle chiese ricettizie e delle comunie) e sottraete gli oneri perpetui, e ve ne è abbastanza per soddisfare alle congrue. Infatti quando sarà fatta la liquidazione rimarranno 56 milioni di lire, non 500,000,000 di lire di cui parlava l'onorevole Merzario, per soddisfare a questa parte, non potendo parlarsi che di 56,000,000 di lire, una volta che avremo fatta la liquidazione, una volta che sarà avvenuta la reintegrazione del patrimonio.

Ma con ciò non avrei detto tutto, o dirò meglio, avrei detto tutto per dimostrare all'onorevole mio amico Merzario che per quanta buona volontà io avessi, non potrei soddisfare il suo desiderio; poichè siccome quella somma di un milione e 716 mila lire che egli crede necessaria per raggiungere la contribuzione ai parroci delle congrue sino alla concorrenza di lire 700 di cui ha parlato, sarebbe tolta dal Fondo del culto, basta questo a dimostrare l'impossibilità di poter soddisfare il desiderio dell'onorevole Merzario.

Senonchè non credo si potrebbe utilizzare nemmeno l'altra somma di lire 200,000 di riduzione delle spese imputate al capitolo 23 sul bilancio 1883, nè le economie che si possono avere nelle vacanze, nè le somme non calcolate nella statistica che si esigono per stola bianca e nera, nè il concorso degli economati generali al Fondo pel culto a sensi dell'articolo 25.

Non il primo, per le ragioni che ho già dette rispondendo all'onorevole Marcora, che cioè in gran parte queste lire 700,000 rappresentano oneri giuridici a cui non si può sottrarsi; non il secondo, quello delle vacanze, poichè in questo caso lo si potrà fare razionalmente, ma bisogna però proce-

dere in altra guisa, bisogna far precedere la soppressione degli economati, inquantochè altrimenti non vi sarebbe mezzo di pagare gli economi spirituali, i quali sono appunto pagati su questo cespite. Il terzo non influirebbe punto sulla questione, imperocchè calcolando il diritto di stola in un senso, si darebbe con una mano a questi parroci, ciò che loro si toglierebbe con l'altra. Non poi il concorso degli economati generali come detentori di beni che srebbero devoluti al Fondo per il culto, a senso della legge del 1866, perchè l'articolo 25 di questa legge dice:

“ Il Fondo per il culto è costituito dalle rendite e dai beni che gli sono attribuiti da questa legge, e dalla rendita e dai beni in virtù di leggi preesistenti già devoluti alla Cassa ecclesiastica, o assegnati in genere per servizio o spese di culto. ”

Or bene, passarono in virtù delle leggi preesistenti, i beni di cui parla l'onorevole Merzario, all'economato; non sono beni assegnati per servizio e spese di culto?

Che poi questa interpretazione sia incontrastabile, risulta da più ordini di fatti. In primo luogo se ciò fosse vero sarebbe da un pezzo che avrebbero dovuto cessare gli economati.

Ma poi, che questa interpretazione di quell'articolo non sia possibile, risulta effettivamente dalla successiva legge sull'Asse ecclesiastico del 15 agosto 1867 dove l'articolo 6 dice:

“ Le rendite ed altre temporalità dei vescovadi rimasti, o che si lasceranno vacanti, continueranno ad essere devolute agli economati, i quali dovranno principalmente erogarle come ogni altro provento, a migliorare le condizioni dei parroci, ecc. ”

Le parole *come ogni altro provento* si riferiscono appunto, e non possono riferirsi ad altro che a questi beni patrimoniali, poichè se, come sostiene l'onorevole Merzario, le parrocchie non potessero avere che le rendite dei benefici vacanti, *ogni altro provento*, parole della legge, pregherei l'onorevole Merzario di dirmi in che cosa potesse consistere.

Ma del resto, questa questione che forse si poteva fare nei primi tempi in cui è uscita la legge, sebbene queste disposizioni mi sembrino così chiare che sarebbe stato difficile farla allora, pure ormai è tanto più impossibile farla ora che è risolta da più e più voti del Consiglio di Stato. Il Fondo del culto avanzò questa pretesa in più di una circostanza: l'avanzò verso l'economato di Torino e verso quello di Venezia per i così detti fondi del clero veneto. Ora, tanto nelle questioni che vi

furono tra l'economato di Torino e il Fondo del culto quanto tra questo, e l'economato di Venezia, il Consiglio di Stato (ho qui i pareri che potrei leggere) disse chiaramente che quei beni, non poteva dubitarsi che le leggi del 1866 e 1867 avessero nemmeno per sogno tolto agli economati. Del resto, così giudicò anche l'autorità giudiziaria ripetutamente nella notissima causa sui benefici anteriormente a questa legge soppressi, cioè per effetto della Bolla *Dum collatis*.

Del resto l'onorevole Merzario, da quel fervido patriota ch'egli è, ha voluto accennare, nella proposta da lui fatta, anche ad una questione morale e sociale che si connette colla questione economica, e disse che aumentando le congrue converrebbe “ che i parroci sussidiati potessero essere privati dell'assegno dal ministro di grazia e giustizia, quando dalle assunte informazioni risultasse che se ne sono resi immeritevoli per in condotta morale e politica ”. Ora col suo metodo lo scopo che si propone non si potrebbe raggiungere: imperocchè è naturale che una volta resa, come egli propone, parte della congrua la somma della quale si tratta, questo suo desiderio non si potrebbe effettuare in modo alcuno.

Dunque, io conchiudo: quanto allo scopo in sè stesso sono d'accordo con l'onorevole Merzario, come ho dichiarato di essere d'accordo con l'onorevole Fusco e con l'onorevole Marcora. Io credo necessarissimo, non solo per motivi economici ma anche per motivi morali, sociali e politici, di rialzare le condizioni di questa parte del clero. Anche quando c'è stata la sospensione delle congrue nei primi momenti che io sedeva al Ministero, non solo le ho fatte ripristinare, ma ho dichiarato, rispondendo ad una interpellanza rivoltami in Senato, che questa parte operante del clero ha veramente tutte le mie simpatie.

Io credo quindi importantissimo di procurare al clero minore questo miglioramento; e ricordo che uno dei primi atti dell'Assemblea costituente di Francia, togliendo le ricchezze ai vescovi, fu quello di assicurare, sulla proposta dello stesso Mirabeau, l'assegno di 1200 lire ai curati. Anche attualmente la Francia, che ha il clero salariato, divide in due classi i curati: quelli della prima classe, se ben ricordo, percepiscono 1300 lire, e quelli della seconda 1000 lire.

Perciò, io in questa parte abbozzo nel senso dell'onorevole Merzario e credo che sieno poche le 700 lire da esso proposte e anche le 800. Ma per giungere a risolvere questa questione, e quindi a soddisfare il desiderio dell'onorevole Merzario, che non è meno vivo in me, bisogna fare qualche

cosa che non urti contro la legge, nè contro le difficoltà amministrative; bisogna forse fare qualche cosa come quello che ha accennato l'onorevole Penserini, cioè una perequazione.

Nelle prime leggi che erano state presentate alla Camera intorno all'Asse ecclesiastico, questo pensiero della perequazione era stato predominante, e fu nella legge del 1867 che questo pensiero giusto e razionale sparì, e invece di perequare si sperquò; si mise il 30 per cento tanto sui benefici grossi che sui piccoli, per cui a molti rimase il superfluo e agli altri si venne ad applicare l'adagio: *cui minus habet, etiam quod habet auferetur ab eo*.

Credo dunque, come diceva l'onorevole mio amico Marcora, che la questione sia assai grave e complessa. Io posso dichiarare all'onorevole Merzario ed all'onorevole Fusco che non solo io ci penso, ma che la studierò e che farò di tutto per migliorare colla legge sulla proprietà ecclesiastica, che ho promesso, come già dissi, di presentare, le sorti di questi parroci; e, se lo potrò, lo farò anche prima che sia presentata quella legge. Ma, ripeto, non potrei accettare la proposta dell'onorevole Merzario, perchè vi si oppongono le difficoltà legali e le amministrative, delle quali finora ho parlato.

E poichè l'onorevole Merzario ha invocato anche condizioni morali che possono concernere quel provvedimento, io, giacchè sono uso a parlare con molta schiettezza, dichiaro che intendo pure che lo Stato non ometta di occuparsi di quelle guarentigie morali delle quali egli parlava. Imperocchè io amo ed ammiro quelle virtù, piene di abnegazione, per cui, nell'esercizio del suo ministero spirituale, si distingue il minor clero operante; ma nel medesimo tempo io penso che, per essere buon prete, bisogna essere anzitutto buon cittadino, ossequente alla legge ed alle istituzioni, amante del proprio paese, convinto di dover applicare il divino precetto: *qui propter otestatibus resistit, Deo resistit*; e lieto di dare a Dio quello che è di Dio, ma in pari tempo di dare a Cesare quello che è di Cesare! (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.

Merzario. Se dalle mie osservazioni non avessi ottenuto altro risultato che le franche e generose risposte dell'onorevole Zanardelli, io dovrei dichiararmi pienamente soddisfatto; imperocchè le dichiarazioni che l'onorevole ministro ha fatto in questo momento, sono tali, che veramente mi hanno confortato. Io ho sempre avuto per massima che, giacchè il clero c'è e non si può togliere, non si deve, non si può togliere ad esso un adeguato

sostentamento; tanto meno poi a quella parte di clero che è povero e laborioso e che, come disse benissimo ieri l'onorevole Fusco, in alcuni comuni rurali è il solo che faccia sentire la parola della verità e della giustizia sociale; i parroci essendo, come egli ha detto, gli operai dello spirito.

Non posso però lasciar passare senza osservazione alcuni argomenti che l'onorevole Zanardelli ha adoperato per combattere le osservazioni e le proposte mie.

Anzitutto egli è ricorso ad un'argomentazione *ad hominem* combattendomi colle parole di una vecchia mia relazione, e scegliendo da essa un periodo un poco poetico; un periodo che seguiva ben cinquanta pagine irte di calcoli e di cifre. È naturale che dopo aver fatto calcoli di milioni e scritte quaranta o cinquanta pagine da matematico e da ragioniere, io sentissi il bisogno di sollevare un po' lo spirito, e la mia mente si compiacesse di un po' di quiete, come di aurora dopo una lunga notte. Ma se la poesia ricrea, essa non concorre alle dimostrazioni, mentre le cifre conservano la loro eloquenza irrefutabile.

Ricordo infatti che nell'ultima relazione, che feci per incarico della Giunta per la vigilanza dell'Asse ecclesiastico, io fui molto pessimista nel giudicare l'amministrazione del Fondo del culto. Ma è naturale che chi deve esercitare un sindacato sia molto severo.

È poi da avvertire anche che quella relazione si riferiva, se non erro, ai resoconti del 1878 o del 1879 e che da quegli anni al 1883 è corso del tempo parecchio, durante il quale, secondo i calcoli di probabilità, calcoli che io istituii fino dal 1876 (quando entrai a fare da relatore in sostituzione dell'onorevole Magliani sul Fondo per il culto) si è sempre verificata una diminuzione degli oneri in quell'amministrazione per le pensioni del clero regolare e secolare.

Questo bilancio ci dice che anche in quest'anno abbiamo da 700 ad 800 mila lire di meno nella spesa per le pensioni. Fatta la somma di tale diminuzione per cinque anni, essa porta un considerevole avanzo in questa sola partita. Infatti, dai calcoli che ognuno può fare, risulta che in cinque o sei anni si è verificata una diminuzione di quattro o cinque milioni nel pagamento delle pensioni ecclesiastiche. E si sa che, andando avanti, non si procede più con una proporzione aritmetica, ma ci si avvicina alla geometrica; perchè gli uomini più avanzano in età, lo si sa, hanno minor tempo da campare. Secondo i calcoli ch'io aveva fatti sulle tavole di Duvillaid e della città di Carlisle, non doveva passar molto tempo che i pensionati dal

Fondo culto passassero a miglior vita, passassero alla pace della tomba; e quando ciò avvenga, come avverrà fra non molti anni, allora non vi saranno più a pagare quei 14 o 15 milioni che sono ancora iscritti nel bilancio. Vede dunque l'onorevole ministro che le mie previsioni d'oggi corrispondono a quelle di parecchi anni fa e sono esatte.

L'onorevole ministro non vuol fare alcun conto dei residui attivi, giacchè pensa ch'essi non si possano riscuotere. Ma s'egli vorrà esaminare le mie relazioni vedrà che in un anno solo se ne riscossero per circa 20 milioni. Credo che l'ultimo resoconto pubblicato dall'amministrazione del Fondo pel culto riguardi il 1879; ebbene, allora ci erano ancora 40 o 45 milioni di residui attivi da esigere; non so quanti ne rimangano oggi, ma ad ogni modo sarà bene che si appurino queste cifre e non rimangano nei bilanci partite inesigibili.

L'onorevole ministro Zanardelli, rivolgendosi a me ed all'onorevole Marcora, dichiarò che le 700,000 lire che debbono pagare per oneri di culto, rappresentano una spesa quasi indiscutibile. Or bene, io voglio ricordare all'onorevole Zanardelli il decreto del 10 dicembre 1880, se non isbaglio, firmato Villa, col quale gli oneri inerenti alle pie fondazioni dovrebbero essere di molto ridotti, in seguito ad un lavoro fatto da una Commissione parlamentare, la quale era quasi investita di pieni poteri. In virtù di quel decreto si potrebbero forse diminuire tali oneri di 250 o 300 mila lire. Ora se simile diminuzione dovesse convertirsi in sussidi ai parroci poveri e benemeriti, credo che non ci sarebbe un gran male.

Finalmente, l'onorevole Zanardelli ha detto che gli economati generali hanno il diritto di amministrare anche altri proventi, all'infuori dei benefici vacanti. È una questione codesta molto disputabile. Io, però, credo in massima che quello che è proprietà degli Economati sia proprietà dello Stato, e che quello che è proprietà dello Stato debba essere amministrato in modo, che anche il Parlamento possa pronunciare il suo giudizio. Quindi penso che debbano essere presentati al Parlamento anche i resoconti degli Economati, senza dei quali noi non possiamo pronunciarci su certi loro proventi e su certe loro spese.

Ma, lasciando a parte questi particolari, ripeto: la questione è stata sollevata; il ministro guardasigilli mi ha dato una risposta, della quale ancora lo ringrazio; mi ha fatto una promessa che, spero, sarà mantenuta; perchè l'onorevole Zanardelli è uomo che, quando promette, mantiene; e lo ringrazio nuovamente. Spero che spunti questa aurora con le dita rosee, (*Si ride*) la quale possa

segnare un giorno propizio pel basso clero e specialmente pei poveri parroci di campagna, che sono i veri operai dello spirito.

Presidente. Ha finito?

Merzario. Sì.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

Marcora. Ringrazio l'onorevole ministro delle cortesie risposte datemi e delle dichiarazioni da lui fatte in seguito alla questione dell'aumento delle congrue parrocchiali; dichiarazioni che, io non ne dubito, desteranno ottima impressione nel paese. Mi permetta però brevissime parole su quanto ei disse relativamente al capitolo 23 delle spese. Accetto la risposta sua, perchè mi sembrerebbe ozioso prolungare questa discussione, per discutere dell'applicazione vera al caso dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866.

Sia pure che questa disposizione giustifichi la spesa di 700,000 lire, fissata nel capitolo; ma, anche in tale ipotesi, io raccomando alla saviezza del signor ministro di verificare se la spesa stessa riguardi oneri bilaterali, e di vegliare a questi tassativamente e niente altro che a questi applicando del resto la giurisprudenza ormai pacifica delle Corti supreme, per la quale è stabilito che quando non sussistano veri oneri bilaterali, debbono i proventi delle fondazioni pie destinarsi a scopi di beneficenza che la progredita civiltà designò equipollenti a quelli che i fondatori avevano creduto di prefiggersi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. L'onorevole ministro, nella risposta data all'onorevole Merzario, ha accennato ad una certa perequazione. Io, a dire la verità, non ho ben compreso che cosa significhi questa *perequazione*; ma gli faccio viva raccomandazione che non si diano nuove molestie al clero con conversioni di patrimoni e con perequazioni di dotazioni parrocchiali; che si lascino stare le dotazioni superiori alle lire 800, e che si provveda, nei modi che sarà possibile, ai supplementi per quelle parrocchie che hanno dotazioni inferiori alle lire 800.

Vi sono dotazioni parrocchiali molto ricche; ve ne sono anche di molto povere; ebbene, lasciamo che vi sia cotesta gradazione; lasciamo che coloro che hanno assegni medioeri o scarsi possano sperare di conseguirne migliori; ma, ripeto, non imbarazziamoci nuovamente in questioni di preti. (*Si ride — Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

Picardi. Desidero anche io che i parroci non

solo abbiamo assegni tollerabili, ma che siano messi in condizione di fare la carità anzichè nel bisogno di riceverla.

Ho chiesto poi di parlare perchè l'onorevole relatore si sorprende, come esistessero tante anomalie in Italia, in ordine al pagamento delle congrue dovute ai parroci, e credeva impossibile che vi fosse l'anarchia alla quale si è accennato.

Io sono nel dovere di segnalare che l'anarchia esiste, ed in proporzioni assai più vaste di quello che l'onorevole relatore possa credere. Imperocchè abbiamo qualche regione d'Italia...

Indelli, relatore. Io non mi sono meravigliato. Ho ripetuto anzi che c'era una grande anarchia.

Picardi. Avrò male afferrato il suo concetto, ma è un fatto che talo anarchia è enorme. In Sicilia, per esempio, vi è questa anomalia, che sopra i bilanci dei comuni pesano somme che devono essere pagate ai parroci, o per congrue o per supplementi di congrue.

Se io avessi potuto immaginare che simile discussione si sarebbe oggi fatta alla Camera, avrei potuto portare i documenti di qualche caso speciale per dimostrare come contro qualche comune, che si era rifiutato d'iscrivere nel suo bilancio la spesa per il pagamento di un supplemento di congrua al parroco, sia stato prodotto ricorso alla deputazione provinciale, la quale ha respinto il ricorso; ma riprodotto il ricorso stesso avanti il Consiglio di Stato, questo ha ritenuto che il supplemento di congrua o la congrua intera dovesse stare a carico dei comuni. Fra le altre ragioni che sono state addotte a giustificare tale decisione, ricordo di aver letto che per quella regione si creda in pieno vigore il concordato del 1818, il quale pone a carico dei comuni quella spesa.

Sicchè, avendo l'onorevole guardasigilli promesso che imprenderà a studiare questo problema e che lo risolverà, io tengo a fargli presente anche questa grave anomalia di una regione d'Italia per la quale si considera ancora in vigore il concordato del 1818, solo perchè esso non venne espressamente abrogato per le provincie siciliane come lo fu per le napoletane.

Io credo che queste anomalie debbano una volta cessare, e che l'onorevole guardasigilli troverà modo di sgravare i comuni di una spesa che la legge comunale e provinciale non annovera fra le obbligatorie.

Giudici. Chiedo di parlare.

Indelli, relatore. Chiedo di parlare per un fatto personale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giudici.

Giudici. Poichè si tratta questa materia, farò anch'io una raccomandazione all'onorevole guardasigilli.

Mi risulta che in alcune parti d'Italia i beni delle parrocchie consistono per gran parte in proprietà fondiaria, le quali non rendono quasi più niente; quindi queste parrocchie, le quali sarebbero sufficientemente provvedute se potessero approfittare di tutte le loro proprietà stabili, lasciano i parroci in miserrime condizioni. So anche che alcuni sub-economati hanno chiesto al Ministero ed al Governo l'autorizzazione di alienare questi fondi, per investirli in rendita dello Stato, e così migliorare la condizione dei parroci. Io quindi prego l'onorevole guardasigilli di voler far opera perchè queste trasformazioni di proprietà vengano agevolate. Ciò tornerà di vantaggio non solo allo Stato, ma agli stessi beneficiati; imperciocchè aumenterà il reddito di questi e quello della nazione, poichè questi beni, passando in proprietà privata, saranno meglio coltivati.

Presidente. Ha facoltà di parlare per un fatto personale l'onorevole Indelli.

Indelli, relatore. L'onorevole Picardi pare che abbia male inteso le mie parole. Io, quando ho parlato di anarchia legislativa, appoggiava appunto le idee che egli ha svolto. Diceva che questa materia delle congrue parrocchiali è regolata in Italia con diversi sistemi, i quali si traducono poi in una spequazione non solo per le rendite, ma per le sorgenti alle quali esse si attingono. Dove si ritiene che le congrue parrocchiali debbano essere pagate dai comuni; dove si attribuisce quell'onere ad un'altra amministrazione; in qualche caso il Fondo per il culto concorre in quella spesa; in qualche altro non vi concorre punto.

Il sentir cosa che mi è arrivata, in certa guisa, nuova, il sentir, cioè, che vi sieno stati tribunali, i quali hanno imposto ai comuni come spesa obbligatoria, quella delle congrue parrocchiali, mi ha sorpreso; perciò dissi, che questo mette il colmo all'anarchia legislativa, in cui ci troviamo relativamente a questa materia.

Presidente. Verremo ai voti...

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Permetta, onorevole presidente, ch'io risponda poche parole all'onorevole Giudici.

Non solo vengono presentate alcune domande nel senso da esso indicate; ma non c'è, per così dire, udienza reale, nella quale non si sottopongono alla firma del Re autorizzazioni della natura di quelle cui si riferisce l'onorevole mio amico Giudici.

Bisogna avvertire però che quando i fondi si

trovano in condizione di eccessivo deprezzamento cui ha accennato l'onorevole Giudici, probabilmente non si presenteranno le domande di autorizzazione per alienarli, perchè di tali fondi difficilmente si offrirà un prezzo conveniente.

Giudici. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni.

Presidente. Prego l'onorevole relatore di voler esprimere l'avviso della Giunta intorno ai due ordini del giorno ai quali ho già accennato.

Indelli, relatore. Sull'ordine del giorno della Commissione che ha riferito sul disegno di legge per la proroga del termine alle affrancazioni, dichiaro che non ho nulla da dire perchè, trattandosi di un ordine del giorno proposto da un'altra Commissione, la Giunta del bilancio non crede di dover esprimere il suo avviso.

Quanto al secondo ordine del giorno, essendomi posto d'accordo coll'onorevole presidente della Giunta del bilancio, noi crediamo di dover consultare la Giunta generale.

Procediamo quindi innanzi nella discussione del bilancio, esprimeremo il nostro avviso dopo, perchè qui siamo pochi, e non credo perciò che noi possiamo rappresentare autorevolmente l'opinione della Giunta.

Presidente. L'onorevole Fusco, è presente?

Voci. Non c'è.

Presidente. Dunque, non essendo presente, secondo le consuetudini parlamentari, il suo ordine del giorno s'intende ritirato.

Parmi che in questo modo finisca ogni questione intorno alla votazione di quell'ordine del giorno.

La Porta. (*Presidente della Giunta generale del bilancio*) Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Giunta generale del bilancio.

La Porta. (*Presidente della Giunta generale del bilancio*) Debbo dichiarare all'onorevole presidente e alla Camera che l'onorevole Fusco mi domandò, pochi momenti or sono, se la Commissione avrebbe riferito oggi stesso sul suo ordine del giorno; ed io gli ho risposto che, non trovandosi presenti i membri della Commissione, avrei pregato la Camera di voler consentire che la Giunta riferisse nella tornata successiva. In seguito a questa mia dichiarazione, io credo che siasi momentaneamente allontanato dall'aula l'onorevole Fusco.

Presidente. Sta bene. Allora quando la Commissione riferirà, se il proponente non sarà presente, s'intenderà che abbia rinunciato al suo ordine del giorno.

Ora chiedo all'onorevole ministro se egli accetti

l'ordine del giorno proposto dalla Commissione che riferì sulla legge per la proroga dei termini stabiliti dalla legge 29 gennaio 1880, n° 5253, sull'affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Si tratta della prima parte di quell'ordine del giorno?

Presidente. Quell'ordine del giorno è diviso in due parti. La prima è in questi termini:

“ La Camera confida che gli onorevoli ministri del tesoro, e di grazia e giustizia e culti, adottando quelle misure amministrative che crederanno necessarie per tutelare l'interesse dei direttari da loro dipendenti, affinchè sia giusta la divisione del canone in relazione alla divisione del fondo, faciliteranno nel tempo stesso le affrancazioni parziali di quei canoni che risultino essere stati giustamente divisi. „

La seconda parte è così concepita:

“ Come del pari confida che il suddetto ministro di grazia, giustizia e culti ripresenterà quanto prima il disegno di legge sulle decime ecclesiastiche, e passa all'ordine del giorno. „

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. La prima parte di quest'ordine del giorno fu già accettata dall'onorevole mio collega il ministro delle finanze d'accordo con me, e votata dalla Camera. L'altra parte si riferisce alla presentazione d'un disegno di legge sulle decime, riguardo alla quale ho già fatto alla Camera ripetute dichiarazioni. Dunque va da sè che l'accetto.

Presidente. Pongo a partito la seconda parte dell'ordine del giorno che ho letto, e che è accettata dall'onorevole guardasigilli.

(*È approvato.*)

Quanto all'ordine del giorno dell'onorevole Fusco, la Commissione si riserva di riferire.

Verremo ora alla discussione dei capitoli del bilancio.

(*Sono approvati senza discussione i seguenti capitoli:*)

Titolo primo. Entrata ordinaria. — Categoria prima. *Entrate effettive. Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.* — Capitolo 1. Consolidato cinque per cento, lire 10,632,500.

Capitolo 2. Consolidato tre per cento, lire 232,000.

Capitolo 3. Rendite provenienti da titoli diversi e da carte e valori, lire 18,000.

Capitolo 4. Certificati della Cassa depositi e prestiti, lire 132,000.

Rendita cinque per cento di cui non si hanno titoli.

Capitolo 5. Consolidato cinque per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866 e 1867, del quale non furono consegnati i titoli (*Per memoria*).

Altre rendite patrimoniali. — Capitolo 6. Prodotto di beni stabili, lire 680,000.

Capitolo 7. Annualità diverse e frutti di capitali, lire 11,320,000.

Proventi diversi. — Capitolo 8. Quota di concorso (articolo 31 della legge 7 luglio 1866, numero 3036), lire 1,250,000,

Capitolo 9. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi, lire 1,000,000.

Capitolo 10. Rendite e crediti di dubbia riscossione (articolo 669 del regolamento di contabilità generale), lire 90,000.

Titolo II. — *Entrata straordinaria.* Categoria seconda. — *Trasformazione di capitali.* — *Esazione di capitali.* — Capitolo 11. Esazione e ricupero di capitali, lire 4,000,000.

Riassunto. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* Totale lire 25,354,500.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* Totale lire 4,000,000.

Insieme dell'entrata ordinaria e straordinaria, lire 29,354,500.

Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese di amministrazione.* —

Capitolo 1. Personale (Spese fisse), lire 407,560

Capitolo 2. Pensioni e indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse), lire 60,000.

Capitolo 3. Aggió, compensi e indennità per riscossioni, accertamento e appuramento di rendite (Spesa d'ordine), lire 720,000.

Capitolo 4. Spese pel servizio esterno, 176,000 lire.

Capitolo 5. Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti (Legge 22 giugno 1874, n° 1962), lire 76,000.

Capitolo 6. Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia Avvocatura erariale, lire 65,000.

Capitolo 7. Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo del culto, presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria), lire 140,000.

Capitolo 8. Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali, lire 50,000.

Capitolo 9. Spese d'ufficio, lire 23,000.

Capitolo 10. Affitto del locale di residenza dell'amministrazione (Spese fisse), lire 16,000.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 11. Spese

di liti e di coazione (Spesa obbligatoria), 420,000 lire.

Capitolo 12. Spese per atti, contratti, affitti, permutate, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzioni di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa obbligatoria), lire 90,000.

Contribuzioni e tasse. — Capitolo 13. Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria) lire 680,000.

Capitolo 14. Tassa sulla ricchezza mobile (Spesa obbligatoria) lire 2,230,000.

Capitolo 15. Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria) lire 480,000.

Capitolo 16. Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria) lire 13,500.

Capitolo 17. Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (Spesa obbligatoria) lire 1000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 18. Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese pel trasporto dei medesimi, lire 4000.

Capitolo 19. Riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni, lire 150,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

Marcora. A proposito di questo capitolo io presento all'onorevole ministro due raccomandazioni. La prima è di forma e concerne la dizione del capitolo stesso.

Il capitolo precedente dice:

Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese pel trasporto dei medesimi, lire 4000.

Il capitolo in esame dice:

Riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni, lire 150,000.

Risulterebbe così che le riparazioni, per le quali è prevista la spesa di lire 150,000 riguardano quei locali il cui affitto annuo costa sole lire 4000. Parendomi la cosa enorme, cercai nella relazione i necessari schiarimenti e ho trovato a pagina 10 che non si tratta di riparazioni ordinarie ai locali affittati per riporvi generi in natura, bensì di riparazioni ordinarie agli edificii degli enti ecclesiastici di regio patronato. Il capitolo adunque dovrebbe per esattezza essere diversamente compilato. La seconda raccomandazione è di sostanza.

Si legge, sempre a pagina 10 della relazione, che, per le spese di manutenzione e riparazione ordinaria degli edificii di regio patronato, il demanio è propenso ad amichevoli accordi e consente in alcune occasioni il proprio concorso; io esprimo il desiderio che le cose si mettano per l'avvenire in senso inverso, e cioè, che la disposizione ad ami-

chevoli accordi in alcune occasioni passi al Ministero di grazia e giustizia ed al Fondo per il culto, e al demanio passi l'obbligo che veramente gli spetta di provvedere alle spese in questione, perchè è di elementare giustizia, che colui il quale gode dei beni, sopporti l'onere della manutenzione e riparazione dei medesimi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Quanto alla questione di forma, esaminerò l'osservazione fatta dall'onorevole Marcora, ma credo che anche nella forma presente non si possa dire trattarsi di riparazioni ai locali presi in affitto.

Per ciò che concerne poi la raccomandazione dell'onorevole Marcora ne terrò conto; avverto però che l'argomento è stato già soggetto di discussioni tra il Ministero delle finanze ed il Ministero di grazia e giustizia; ed io non ristarò dall'insistere in proposito.

Presidente. Verremo ai voti. Pongo a partito lo stanziamento del capitolo 19:

Capitolo 19. Riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni, lire 150,000.

(È approvato, come sono approvati senza discussione i seguenti capitoli fino al 26 inclusivo.)

Capitolo 20. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie), lire 950,000.

Capitolo 21. Interessi del debito verso il tesoro dello Stato per anticipazioni fatte, e da farsi (Spesa obbligatoria), lire 320,000.

Capitolo 22. Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie) lire 25,000.

Capitolo 23. Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie), lire 700,000.

Capitolo 24. Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 - (Spesa obbligatoria), lire 20,000.

Capitolo 25. Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse), lire 30,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.
Capitolo 26. Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria), lire 10,000.

Capitolo 27. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi, (Spese fisse), lire 10,465,000

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rinaldi Antonio.

Rinaldi Antonio. Le pensioni monastiche e gli as-

segni vitalizi, di cui è parola in questo capitolo, derivano certamente dalle due leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867.

Ora in queste due leggi, o signori, vi sono due articoli, che, bene interpretati, potrebbero contribuire molto, segnatamente nelle provincie meridionali, al rinnovamento dei comuni, che sono oppressi da gravissimi debiti; mentre un'interpretazione arbitraria, nella quale si ostina l'amministrazione del Fondo del culto, ne ha molto ritardato e ne ritarda il miglioramento economico.

In quanto alle pensioni monastiche, l'articolo 35 della legge 7 luglio 1866 stabilisce, che si deve dare ai comuni un quarto della rendita iscritta e proveniente dai monasteri soppressi, perchè sia impiegata in opere di utilità pubblica e per la pubblica istruzione. Quindi soggiunge: " Questo quarto sarà dato ai comuni, a misura che, estinguendosi le pensioni, e pagato il debito che il Fondo del culto avesse contratto ai termini dell'articolo 7, si andrà verificando un avanzo delle rendite del Fondo stesso, destinate al pagamento delle pensioni ai religiosi. "

L'articolo 7° rimanda alla sua volta ai numeri 1 e 2 dell'articolo 28 della legge medesima del 1866, e stabilisce che quando non fossero bastate le rendite provenienti dai monasteri soppressi per il pagamento delle pensioni ai religiosi, si sarebbe dovuto fare un prestito.

Ora io domando all'onorevole guardasigilli: a che punto noi ci troviamo? Questo prestito è stato fatto? E, se fatto, è stato estinto? Quando potremo sperare di vedere risollevari dalla miseria i comuni?

Già sono trascorsi sedici anni dalla pubblicazione di questa legge: copiose furono le rendite incamerate dal demanio; relativamente scarse le pensioni dei frati; molti di questi frati ora son morti. Io credo che il prestito, o non fu fatto, o, se fatto, è stato estinto da un pezzo.

Mi si dirà, che nel capitolo 35 del bilancio, che verremo a discutere di qui a poco, precisamente in virtù dell'articolo 35 della legge 1866, si è iscritta la somma di 170 mila lire, da darsi ai comuni ed allo Stato.

Ma quanta è la parte di queste 170 mila lire, che è dovuta ai comuni, e quanta allo Stato? E nel procedersi alla ripartizione di questa somma, si è tenuto conto dei fondi esistenti nel territorio di ciascun comune, ovvero si è fatta una massa comune da ripartirsi, come chi dicesse, *per capi*? Ed anche, ammesso che tutte le 170 mila lire si dessero ai comuni, io stento a persuadermi come questa somma possa rappresentare il quarto di

tutta la rendita, che è derivata dalle sterminate ricchezze dei monasteri.

L'onorevole Commissione del bilancio si limitava a rivolgere eccitamenti al Ministero per la esatta osservanza dell'articolo 35; io domando qualche cosa di più, perchè desidero notizie esatte e precise. Chiedo che l'onorevole guardasigilli presenti alla Camera una relazione particolareggiata di tutte le operazioni che si sono compiute, in base agli articoli 7 e 35 della legge del 1866, e con riferimento preciso alle rendite avute dai fondi esistenti nel territorio di ciascun comune.

Quello però, su cui io intendo di richiamare maggiormente l'attenzione della Camera, è l'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, poichè nell'ampia discussione generale fatta testè, mi pare che a questa disposizione non si sia pensato. L'articolo 2 è concepito in questi termini: "Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunità con cura d'anime (e la Camera sa, che furono sciolte le masse comuni, rispettandosi il diritto dei singoli sacerdoti), la rendita iscritta e i loro canoni, censi, livelli e decime, assegnati al Fondo pel culto, *passeranno ai comuni in cui esistono le dette chiese*, con l'obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali, e di costituire il supplemento di assegno ai parroci di cui è parola nel n° 4 dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866. »

Ora sapete, come interpreta quest'articolo l'amministrazione del Fondo pel culto?

L'interpreta nel senso che debbano morire *tutti* i sacerdoti partecipanti, perchè ai comuni possa venire quel poco di ben di Dio; e così introduce nell'articolo la parola *tutti*, mentre questa parola non c'è.

Se è vero che, nell'interpretazione delle leggi, si dee guardare il senso letterale delle parole, il senso letterale dell'articolo, che ho avuto l'onore di riferirvi, è che, sciolta la massa comune, a misura che avvengano o la morte d'un sacerdote o la sua cessazione dall'ufficio, per qualunque ragione, la rendita corrispondente al suo assegno debba devolversi al comune.

Nella legge del 1867 prevalse il concetto di doversi rispettare i diritti acquisiti.

Si disse che i sacerdoti avevano acquistato il diritto al godimento della rendita in natura, e che bisognava rispettare codesto diritto acquisito, come si era fatto per gl'investiti di benefici, che furono conservati nel godimento dei beni vita loro durante.

Però la Camera sa, meglio di me, che il secolo XIX è stato ben definito il secolo della lotta

economica, e la lotta si è fatta negli ordini feudali, economici ed ecclesiastici per *eversione* e per *conversione*; evertendosi, cioè, gli ordini, e convertendosi i beni.

Furono, dunque, soppresse le chiese ricettizie; ma i beni tornarono alla libertà del commercio. Ed allora si disse: siccome i comuni hanno il diritto di patronato, questo si deve convertire in un diritto di proprietà, salvo il rispetto dovuto al godimento degli attuali investiti.

Vedete, o signori, stranezza a cui giunge l'amministrazione del Fondo per il culto con quella arbitraria interpretazione! Mentre la legge non ammette *massa comune*, ma riconosce soltanto godimenti singoli, i quali debbono cessare col cessare della vita di un partecipante, essa, l'amministrazione, costituisce una massa a suo favore esclusivo, e di tutti gli assegni *undique collatis*, viene a formare un fondo che deve rimanere a suo solo beneficio.

Fu detto, signori, e con ragione, che la legge di soppressione non era una legge di *spoliazione*, ma una legge di semplice *trasformazione*. Però, la *spoliazione* può essere perpetua o temporanea.

Il Fondo pel culto non ha avuto il coraggio di ribellarsi alla legge, creando un sistema di spoliazione perpetua, e si è contentato della spoliazione temporanea.

Il concetto fondamentale che informa l'articolo 2 della legge 1867, se io non m'inganno, è: che si volle convertire il diritto di patronato dei comuni in un diritto di proprietà; i beni si vollero tornare alla libertà del commercio; si volle rispettare il diritto singolo dei partecipanti. Ed è ciò tanto vero, che, mentre l'onorevole D'Ondes-Reggio proponeva si restituissero i fondi in natura agli eredi degli antichi fondatori, gli onorevoli Lazzaro e Rega, alla loro volta, proposero un emendamento all'articolo 2, nel senso che i fondi dovevano, anche in natura, devolversi ai comuni.

L'onorevole Ferraris, relatore della Commissione, accettò questo concetto, ma osservò che, in siffatta maniera, nulla vi avrebbe guadagnato il principio economico della libera circolazione dei beni, perchè anche i comuni costituiscono una manomorta.

Quindi fu ritenuto che, affermandosi il diritto di proprietà dei comuni su questi beni, questo diritto si dovesse convertire in una ragione creditoria, o, se meglio vuolsi, in un diritto di proprietà sulla rendita iscritta.

Sono memorabili le parole che pronunziò il ministro Tecchio nella seduta del 18 luglio 1867, allo scopo di fornire alcuni ragguagli sulla na-

tura intima delle chiese ricettizie, giusta un invito, che il giorno innanzi gli avea fatto la Camera. Disse così il ministro Tecchio:

“ I beni delle chiese ricettizie sono beni laicali, comechè soggetti a patrimonio laico....

“ Il famoso ministro Tanucci riconobbe l'importanza di mantenere alle chiese ricettizie e ai loro beni il carattere laicale... Spero che la Camera, imitando il senno e la prudenza del ministro Tanucci, vorrà accogliere, quanto alle chiese ricettizie, la proposta della sua Commissione. ”

E la proposta fu tradotta in legge.

Ora permetta la Camera che io mi indugi brevissimi istanti su questo periodo della nostra storia ecclesiastica, ricordata dal ministro Tecchio, e che conferisce molta luce sulla questione.

Nell'ex-regno di Napoli cessò il Governo vicereale il 1734, con la venuta di Carlo III; anima e mente di tutti gli atti compiuti da quel sovrano fu, senza dubbio, il toscano Bernardo Tanucci. In quel torno di tempo fremeva nella vicina Francia un moto di vita nuova, sostenuto dalle idee filosofiche: a quel moto ed a quelle idee partecipavano anche gli italiani; quindi le riforme Leopoldine, le disposizioni legislative di Maria Teresa, la salda affermazione del principato civile di Napoli contro le pretese della Santa Sede, i molti dispacci intorno alla secolarizzazione delle chiese ricettizie.

Fu perciò pubblicato un dispaccio del 20 settembre 1757, col quale si enunciò il concetto che nelle chiese ricettizie non vi possano essere benefici, ma soltanto uffici. E fu ragionevole, perchè il beneficio, inteso obbiettivamente, suppone uno o più fondi distaccati dal patrimonio ecclesiastico, e a cui fu impresso il carattere della ecclesiasticità o, per servirmi di una frase energica dei canonisti, il carattere della spiritualizzazione.

Inteso poi subbiettivamente il beneficio, suppone la libertà della collazione, e quindi la libertà della scelta di chi deve esserne investito.

L'onorevole mio amico Serena diceva non essere possibile che un beneficio rimanga separato dall'ufficio, e questo è vero; ma l'ufficio può rimanere diviso e separato dal beneficio, e in ciò vengo nell'opinione dell'onorevole guardasigilli.

Ora, nella chiesa ricettizia, vi erano degli uffici soltanto; vi era la secolarizzazione dei beni, non la spiritualizzazione beneficiaria; non potevano esservi ascritti che solo i sacerdoti cittadini, esclusa ogni libertà di collazione.

Di qui avvenne che col dispaccio 27 maggio 1769, si prescrisse così:

“ Le chiese ricettizie sono *patrimoniali e civili, o familiari*; cioè, riservate ai soli naturali del luogo, o ad un ceto di famiglie; e perciò i loro statuti debbono farsi sempre *coll'intelligenza delle Università* nel primo caso, e delle famiglie nel secondo, occorrendo altresì l'assenso regio. ”

Come le famiglie, che costituivano una chiesa gentilizia o una cappellania, conservavano il diritto di patronato, e quindi la facoltà di disciplinare il sistema delle vocazioni, così il comune, che aveva il diritto di patronato sopra i beni delle chiese, conservava la facoltà di costituire gli statuti delle chiese medesime, sebbene per un diritto molto ovvio di regalia, dovevano questi essere confortati pure dall'assenso regio.

E tanto, o signori, si ritenne essere indispensabile che i sacerdoti ascritti alle chiese dovessero avere la qualità di cittadini per quanto vi si ritornò sopra coi dispacci del 16 ottobre 1771, 13 novembre 1773, e 2 luglio 1774.

Ma quello che si può dire veramente magistrato in questa materia, e che venne espressamente ricordato dal ministro Tecchio nella ricordata discussione del 1866, fu il dispaccio del 26 agosto 1797, col quale si disse, che

“ ... le partecipazioni alle rendite delle chiese si dovessero considerare come *quote laicali del comune* godute dai sacerdoti cittadini *per proprio diritto civico*. ”

È chiaro dunque che se erano *quote laicali del comune*, dovevano necessariamente appartenergli.

E Diego Gatta, rimasto inarrivato espositore e raccogliitore dei reali dispacci, scriveva così: “ Le chiese ricettizie sono quelle, all'amministrazione, governo e servizio delle quali, i preti d'una città, terra, o luogo, hanno il diritto attivo e passivo, cioè *di ammettere e di essere ammessi* senza Bolla o decreto veruno, nè della Corte romana, nè dell'ordinario del luogo. ”

Col concordato del 1818, che poco fa ricordava l'onorevole Picardi, si volle conculcare il principio della laicità dei beni delle chiese, e si ritornò alla prevalenza dell'elemento ieratico; ma, col decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, nelle provincie meridionali, venne espressamente abolito quel concordato, e richiamata in vigore l'antica polizia ecclesiastica del regno, e più particolarmente il dispaccio del 1797, che ho testè ricordato ed in cui è detto che “ le partecipazioni sono *quote laicali del comune*. ”

Laggiù quindi, nel mezzogiorno d'Italia, si è

venuta creando la coscienza giuridica del diritto di proprietà dei comuni sui beni delle chiese.

Come, col sopprimersi delle cappellanie, il diritto di patronato si è convertito in favore dei patroni in un diritto di proprietà, salvo a pagarsi la tassa di svincolo, così il diritto di patronato dei comuni si è convertito per legge in un diritto di proprietà, salvo il rispetto ai diritti acquisiti dai sacerdoti partecipanti.

Se, dunque, con la legge del 1867 si rispettarono questi precedenti storici, e si disse che la rendita, al cessar degli assegni vitalizi, deve passare ai comuni, io non so perchè l'amministrazione del Fondo per il culto voglia ostinarsi a ritenere a sè quelle rendite medesime.

Io domando, perciò, che l'onorevole guardasigilli dia ai comuni quella parte di rendita che corrisponde agli assegni cessati, ed a quelli che andranno via via cessando.

Ma si dirà: con quest'ordine d'idee, addio economic. Fatto il ragguaglio tra il bilancio del 1882 e quello del 1883, noi abbiamo un risparmio di 552,000 lire, le quali derivano precisamente dalla cessazione di diversi assegni.

Darò, o signori, una brevissima risposta, e con ciò avrò chiuso il mio dire.

Nel bilancio del 1882 figura la somma di lire 11,017,000; nel bilancio del 1883, che discutiamo oggi, figura la somma di 10,465,000 lire; la differenza in meno è costituita da quelle 552,000 lire che lo Stato intenderebbe di risparmiare. Ma ha diritto, domando io, lo Stato di ritenere questa somma?

Io posso intendere le economie nelle spese burocratiche e nelle spese voluttuose; ma non intendo un'economia che si risolve in un attentato alla proprietà pubblica o privata.

L'onorevole Merzario ha sollevato la questione delle congrue parrocchiali, e l'onorevole mio amico Fusco diceva essere desiderio di tutti che i parroci siano finalmente considerati, segnatamente quelli delle campagne, e faceva insistenza perchè si presentasse un disegno di legge.

Ma io dirò che non vi è d'uopo di una legge quando la disposizione vi è; e l'abbiamo già nell'articolo 2 della legge del 1867. Non dobbiamo noi richiamare sul nostro capo quel rimprovero che l'Alighieri faceva alla Firenze dei suoi tempi:

..... a mezzo novembre

Non giunge quel che tu d'ottobre fili.

Quest'argomento delle congrue, o signori, mi riconduce un momento alla questione dell'economia.

Quelle due specie di rendite, delle quali ho par-

lato, come spettanti ai comuni, per effetto delle due leggi, sono date sì ai comuni, ma coll'obbligo di provvedere alle opere di utilità pubblica, alle spese di istruzione pubblica, alla dotazione delle fabbricerie parrocchiali ed al supplemento d'assegno ai parroci, a tenore dell'articolo 4 della legge del 1866.

Quando i comuni avranno mezzi da poter provvedere a tutti questi bisogni della vita locale, è certo che i sussidi dello Stato non saranno più necessari.

Ed ora i comuni, come avete udito nella discussione generale, sono obbligati al pagamento delle congrue, checchè in contrario ne dicano gli onorevoli Indelli e Fusco. L'onorevole Penserini diceva che le congrue sono a carico dei comuni, e diceva bene, riportandosi forse all'articolo 2 della legge del 1867, poichè in quell'articolo è stabilito che i comuni debbano dare gli assegni ai parroci. È degno di memoria, che con tre dispacci, tuttavia in vigore nelle provincie meridionali, cioè del 20 gennaio 1759, 20 agosto 1768, e 25 luglio 1772, fu messo a carico dei comuni l'obbligo di dare le congrue conciliari ai parroci: col decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 fu richiamata in vigore l'antica polizia ecclesiastica del regno, di cui fanno parte integrante questi dispacci: qual dubbio vi può egli essere, che i comuni siano tenuti a pagare la congrua? E si noti di più, che con quella data medesima (17 febbraio 1861) fu pubblicato un altro decreto, con cui si istituì la Cassa ecclesiastica (Cassa, senza dubbio, dello Stato) e nell'articolo 25 fu detto che la Cassa ecclesiastica avrebbe pagato gli assegni ai parroci, in caso d'impotenza dei comuni.

Adunque venne riaffermato il principio che i comuni sono obbligati a pagare le congrue. E quando l'onorevole Fusco ricordava le disposizioni della legge comunale e provinciale, sostenendo che in questa legge non sono più obbligatorie le spese del culto, diceva bene per siffatte spese, ma non già per le congrue, poichè negli articoli 116 e 252 è fatta espressamente salva l'osservanza delle disposizioni speciali, che non fossero incompatibili colla nuova legge.

I tribunali non si lasciano traviare, nella serena applicazione della legge, da mire politiche o da egoismo di Stato; vedono l'articolo 2 della legge del 1867, che pone indubitatamente a carico dei comuni l'obbligo di dare il supplemento di congrua ai parroci, e dicono che se lo Stato non si cura di dare loro la rendita, non è questa una buona ragione, perchè si possano tener dispensati dall'obbligo di pagare le congrue. Io potrei fare

una lunga enumerazione di comuni che hanno riportato simili condanne.

Ora veda la Camera in che condizioni deplorabili si trovano i comuni delle provincie meridionali; sono astretti da molti giudicati, in virtù dei dispacci e dei decreti ricordati, a soddisfare la congrua, ma non trovano la via a farsi pagare la rendita loro dovuta; per essi sta l'articolo 2° in quanto agli obblighi, ma non sta in quanto alle rendite!

L'onorevole Indelli diceva, per cansare la forza di questi ragionamenti, che possono i parroci ottenere sussidi dai vescovi.

Indelli, relatore. Dagli economati.

Rinaldi Antonio. Dagli economati sì, ma sui beni dei vescovadi vacanti; e questo vuol dire che per i poveri parroci sarebbe un attendere il corvo dell'arca!

L'onorevole Indelli però invocava sempre l'articolo 28 della legge del 1866, e pare che in questo gli si sia aggiunto compagno l'onorevole guardasigilli; ma io prego l'onorevole Indelli e l'onorevole guardasigilli di distinguere studiosamente i due periodi della nostra ultima legislazione ecclesiastica. Nel 1866 furono soppresse tutte le corporazioni religiose, ma le chiese ricettizie e le comunità con cura d'anime non furono tocche; quindi se i sacerdoti delle chiese ricettizie continuavano, non ostante quella legge, a percepire direttamente le rendite in natura, era necessario che il Fondo per il culto, il quale si era addossato tutti i debiti della Cassa ecclesiastica, avesse pagato quell'assegno per supplemento di congrua ai parroci. Ma indi ad un anno, lo si noti bene, coll'articolo 2° della legge del 1867, si venne a dire che non più il Fondo per il culto avrebbe dovuto dare questo assegno ai parroci, bensì solo i comuni, a termini del n° 4 dell'articolo 28.

Egli è chiaro adunque che con questo articolo si vennero a modificare le disposizioni della legge del 1866.

Signori, io non intendo di fare una questione di economia o di politica ecclesiastica; io intendo di fare una questione di diritto, di moralità e di lealtà legislativa.

Si sono fatte quelle promesse ai comuni; dunque è necessario che le si attengano! Si è riconosciuto il diritto di proprietà dei comuni: dunque è indispensabile dar loro quella rendita che corrisponde agli assegni cessati!

Nei consigli delle nazioni debbono sempre prevalere le sante ragioni del diritto a quegli espedienti economici, che possono rendere immagine di una spogliazione. Muoiono gli Stati, muoiono i comuni, quando rompono la fede data, o conculcano

il principio di proprietà! Spesso si è inneggiato all'autorità ed alla forza delle nazioni; ma le nazioni non possono essere forti o dignitose, se i comuni fanno vita sparuta. Ciascuno di noi ama la nazione, perchè in essa siam nati; perchè, o fra le tacite sue valli, o sulle vette profumate dei suoi colli, o sulle sponde rumorose dei suoi fiumi, o sulle spiagge ridenti dei suoi mari, esiste un angolo di terra in cui nascommo alla vita, ed a cui ci sentiamo attratti irresistibilmente da un affetto indomabile ed istintivo. *(Bene)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Indelli, relatore. La questione sollevata dall'onorevole Rinaldi si riassume in poche parole; se, per la legge del 1867, i beni, o meglio le rendite dei beni delle chiese ricettizie e collegiali, debbano esser passate immediatamente ai comuni in cui erano i beni di quelle tali chiese, appena cessino le pensioni dei membri di quelle collegiate; perchè pare che l'onorevole Rinaldi, in quanto alla legge del 1866 non faccia questione. Ora a questo dubbio dell'onorevole Rinaldi si risponde in modo assai semplice: nè v'è da fare alcuna questione. Il Fondo del culto, voi l'avete sentito, deve reintegrare il suo patrimonio per circa 60 milioni di lire. Questi 60 milioni di lire di debiti, non si sono fatti semplicemente per l'articolo 7 della legge del 1866, ma perchè è il Tesoro dello Stato il quale, giustamente disposizioni delle leggi stesse fa il servizio del Fondo del culto. Il Tesoro dello Stato anticipa, ed il Fondo del culto, quando ha i danari, paga.

Perciò l'onorevole Rinaldi deve persuadersi di una posizione di cose che non può ammettere dubbi; cioè, che se morti gli investiti che appartenevano ad una determinata chiesa collegiata, ricettizia, si volessero passare immediatamente le partite di rendita iscritta, a quel comune, in sostanza si farebbe un danno agli altri i cui preti hanno la fortuna di vivere di più. Onorevole Rinaldi, il conto è semplicissimo. Vi sono parecchie chiese ricettizie; per una chiesa gli investiti muoiono subito, per le altre vivono molto, ma, per pagare gli uni e gli altri, il Fondo per il culto si è caricato di debiti.

Se voi fate passare immediatamente le rendite iscritte a quel comune, dove i membri della chiesa ricettizia sono morti subito, è naturale che farete ritardare tanto di più le rendite a quei comuni dove i membri della chiesa ricettizia morranno dopo, perchè non si pagano più debiti, e voi sottratte al debitore i mezzi per pagarli. Ecco perchè l'onorevole guardasigilli (mettiamo le carte in ta-

vola), quali che sieno le questioni che si facciano, su tutte le materie di questa discussione, può addurre, in fondo, un argomento a cui poco c'è da rispondere: paghiamo prima i debiti, e poi vedremo che cosa dobbiamo dividerci.

Dunque è questione di sana interpretazione della legge del 1867. Nè io so in quale altro modo la si possa interpretare. Dice poi l'onorevole Rinaldi (facendo a me un appello *ad hominem*) che coll'articolo 2 della legge del 1867 è stata posta a carico dei comuni la congrua parrocchiale. E in questo modo l'onorevole Rinaldi si fa paladino di quei *giudicati* che hanno obbligato i comuni a costituire le congrue parrocchiali. Ma, onorevole Rinaldi, la legge del 1867 lo impone *sub conditione*: quando avranno la rendita iscritta che oggi è del Fondo per il culto, cioè, quando morti i membri delle chiese ricettizie, delle collegiate, e pagati i debiti, potranno questi beni essere restituiti ai comuni, i quali allora avranno l'obbligo di costituire le congrue parrocchiali.

Cosicchè, se vi sono stati tribunali, i quali, dimenticando questa condizione essenzialissima, hanno creduto che prima di ricevere i beni, un comune dovesse essere obbligato a costituire queste congrue, io deploro il fatto. Nell'ultima parte dell'articolo 2 della legge del 1867 si legge:

“ Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunità con cura d'anime, la rendita iscritta come sopra, e i loro canoni, censi, livelli e decime assegnanti al Fondo del culto, passeranno ai comuni in cui esistono le dette chiese, con l'obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali, e di costituire il supplemento di assegno ai parroci, di cui è parola nel numero 4 dell'articolo 28 della legge del 7 luglio 1866. ”

L'interpretazione della legge, dunque, non può esser dubbia.

Rebus sic stantibus, è sempre in vigore il famoso articolo 28 della legge del 1866, di cui ha parlato a lungo l'onorevole guardasigilli, e che obbliga il Fondo del culto a supplire alle congrue. Quando poi i comuni, cessato il diritto degli odierni partecipanti, avranno i beni delle chiese ricettizie, saranno essi obbligati, ma allora solo, al supplemento delle congrue parrocchiali.

Capisco che l'onorevole guardasigilli, ministro di grazia e giustizia, non possa parlare di giudicati che si dicono pronunziati; ma io che mi trovo libero e non debbo avere tutti questi riguardi, dico che, quando l'articolo 2 della legge del 1867 è concepito come ho letto, non si può in nessun giudizio

sostenere che i comuni (i quali devono avere i beni, Dio sa quando) siano fino da oggi obbligati a sostenere la spesa di supplemento delle congrue parrocchiali.

Conchiudo perciò plaudendo all'onorevole Rinaldi per ciò che ha detto nella questione di principio, ma dicendogli che, qui, ci troviamo con un fine di non ricevere; qui ci troviamo in una posizione perciò netta.

Esiste un debito non fatto per l'articolo 7, ma per altre disposizioni di legge col Tesoro; e questo debito si deve pagare, essendo stato fatto per tutti i carichi del Fondo del culto, venuti colle leggi del 1866 e 1867. Appena questo debito sarà pagato, allora potranno essere restituiti i beni a quei comuni a cui appartenevano le chiese ricettizie. Ma finchè ciò non sarà avvenuto, voi non potete accollare il debito a coloro che hanno la disgrazia che i membri delle loro chiese ricettizie vivano di più. Rendereste impossibile il pagamento del debito.

Dopo ciò, io spero che l'onorevole Rinaldi sarà, come me, persuaso che, allo stato delle cose. La questione delle congrue rimane quale è stata discussa; ed anche io sono lieto delle dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli.

Quanto poi agli assegni ai comuni, dove sono le chiese ricettizie, non è questione di parole, ma di fatti. Il debito esiste col Tesoro, e, finchè non avremo pagato l'onorevole Magliani, che è il ministro del Tesoro, noi non potremo dar niente a nessuno. Il patrimonio sarà nostro, *deducto aere alieno*.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rinaldi Antonio.

Rinaldi Antonio. Onorevoli signori, parrebbe che l'onorevole Indelli volesse attribuire a me l'opinione che, nel procedersi alla liquidazione delle pensioni dei partecipanti, si fossero riunite le rendite provenienti da tutte le chiese ricettizie delle provincie meridionali, per formarsene una massa comune e dividerla poi fra tutti i partecipanti.

Questa non è la mia opinione, e non potrebbe essere, perchè implicherebbe una specie di socialismo ecclesiastico. La liquidazione delle pensioni fu fatta per ciascun comune, ed in relazione ai fondi, di cui il demanio veniva prendendo possesso. Non si tenne conto del numero dei partecipanti di tutte le chiese esistenti nelle provincie meridionali, ma fu assegnata la rendita a ciascun partecipante in relazione colla quantità dei beni rinvenuti nel proprio comune.

Quando si vollero stabilire le partecipazioni singole, in contanti, e si volle sciogliere quell'antico

sistema di cose, furono stabiliti due ordini di relazioni giuridiche: una, fra il partecipante ed il Fondo pel culto, perchè quegli avesse una pensione corrispondente esattamente alla rendita, che prima percepiva in natura...

Indelli, relatore. Chiedo di parlare.

Rinaldi Antonio. L'altra relazione giuridica è quella in cui si trovano i partecipanti con l'ente comune; quella cioè, dell'usufruttuario verso il proprietario, imperocchè, sotto la forma di assegno vitalizio, si venne ad assicurare il diritto di usufrutto ai sacerdoti; ed è naturale che, venendo a cessare l'usufrutto sia puro sotto la forma della pensione o dell'assegno, debba consolidarsi il godimento colla proprietà. Dunque non mi fa peso l'osservazione dell'onorevole Indelli, che in questa maniera ne verrebbero pregiudicati i sacerdoti delle altre chiese ricettizie, quando questi sacerdoti non hanno nulla a pretendere sulle pensioni liquidate ai partecipanti degli altri comuni.

Diceva di più l'onorevole Indelli che bisogna pagare prima il debito, ond'è gravata l'amministrazione, e poi si penserà ai sacerdoti. Ma come? A parte che non si sa se un prestito siasi fatto, egli è evidente che non si debbono confondere due diversi ordini di cose.

L'onorevole guardasigilli faceva testè una bellissima distinzione nel bilancio del culto: egli diceva che alcune rendite provengono dalla soppressione dei monasteri e delle corporazioni religiose, e l'articolo 7, che riguarda il prestito da doversi fare, e che naturalmente deve essere pagato a preferenza, si riferisce precisamente a queste rendite; di talchè sol dopo che sarà soddisfatto il debito, si aprirà la porta ai comuni per avere il quarto promesso con l'articolo 35 della legge del 1866. Ma, in questa prima parte delle mie osservazioni, io mi sono limitato a domandare all'onorevole guardasigilli una relazione particolareggiata di tutte le operazioni che si sono compiute in osservanza della legge del 1866.

Vi è poi un'altra categoria, ed è quella dei beni che sono pervenuti dalle chiese ricettizie, e dalle comuni con cura d'anime.

Ebbene, per queste chiese ricettizie non vi è obbligo di pagare prima il prestito; per queste chiese ricettizie fu affermato solennemente il diritto di proprietà dei comuni, e si disse che bisognava rispettare soltanto il diritto acquisito dai partecipanti, come ragione di usufrutto che, alla morte di costoro, indubbiamente dovevasi consolidare con la proprietà.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Indelli, relatore. Due sole parole. Non senza ragione ho già fatta oggi la storia finanziaria del Fondo per il culto, e ho ricordato che esso nacque vestito colla legge del 1866 e fu spogliato colla legge del 1867, quando, cioè, ebbe appunto i beni delle chiese collegiate e ricettizie; e ne dirò la ragione.

Io non parlerò dell'usufrutto, onorevole Rinaldi, poichè il Fondo pel culto ha ricevuto i beni delle chiese ricettizie e collegiate al prezzo stabilito colla denuncia della manomorta. Il demanio ha preso questi beni, e tenendo a base quel prezzo, ha dato in compenso una rendita falcidiata del 30 per 100; ma poi, ai membri delle chiese collegiate e ricettizie, il Fondo per il culto paga la rendita reale.

Bell'affare davvero!

A questo proposito l'onorevole Falconi ricordava ieri una cosa assai grave, che vi è una chiesa non so dove, per la quale il Fondo pel culto ha preso una rendita di 7000 lire, mentre paga 19 mila lire ai beneficiati della chiesa stessa. Se adunque l'onorevole Rinaldi fa il conto pel Fondo del culto colla legge del 1867, può persuadersi che tutta o la maggior parte del debito contratto col Tesoro, è fatto per le chiese ricettizie e collegiate; e credo che abbia torto quando vuol caricare questo debito al patrimonio dei frati. Il patrimonio dei frati era stato la ricchezza del Fondo pel culto, mentre il patrimonio delle chiese ricettizie e collegiate è stato la sua depauperazione. Ora se questa è la verità, come lo prova la testimonianza dell'onorevole Falconi, come si può dire che il Fondo pel culto dee pagare il suo debito verso il Tesoro e verso gli altri col solo patrimonio delle corporazioni soppresse colla legge del 1866?

Il debito deve essere invece principalmente pagato colle rendite delle chiese ricettizie e collegiate, morti che saranno gli attuali investiti. Per queste ragioni torno a dire che non si può oggi dare agli speciali comuni la rendita che loro appartiene pei beni che loro spettano, perchè, lo ripeto, non vi può essere rendita possibile, non vi può essere eredità possibile, *nisi deducto aere alieno*.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Io veramente posso dire ben poco perchè non mi giunsero bene le parole che ebbe a pronunziare l'onorevole Rinaldi. Però dalle risposte dell'onorevole relatore ho compreso che egli vorrebbe che si desse immediatamente ai comuni un quarto della rendita proveniente dai beni delle soppresse corpo-

razioni religiose; e ciò, se non erro, a termini dell'articolo 35 della legge del 1866.

L'onorevole Rinaldi ha detto: perchè non fu fatto il prestito nell'articolo stesso contemplato? Ma egli non può ignorare che, se non fu fatto il prestito con privati fu però contratto un debito verso il tesoro dello Stato.

L'onorevole Rinaldi mi domanda i conti che riguardano il debito stesso; ma egli non ha che a leggere le relazioni tutte che vennero presentate dall'amministrazione del Fondo pel culto, e specialmente quella presentata alla Camera il giorno 19 aprile 1880, dove la storia di questo debito c'è completa e particolareggiata, poichè io non saprei che cosa altro presentare. Circa poi alle chiese ricettizie, pare a me che l'amministrazione del Fondo per il culto abbia esattamente interpretata la legge; potrei anche ingannarmi, perchè non ho uditi tutti gli argomenti che vennero adottati contro la medesima dall'onorevole proopinante, ma ricordo certo che il Fondo per il culto dovette assumere questa interpretazione in base ad un parere del Consiglio di Stato.

Rinaldi Antonio. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole Rinaldi, per un fatto personale; altrimenti non posso darle facoltà di parlare.

Rinaldi Antonio. Sì, sì.

Presidente. Parli per fatto personale.

Rinaldi Antonio. Spiego che in quanto al quarto delle rendite iscritte in virtù della legge del 1866, io mi sono limitato a chiedere soltanto notizie esatte all'onorevole ministro, e non ho fatto alcuna proposta. Faccio questa spiegazione perchè l'onorevole ministro dice di non avere ben raccolte le mie parole, per la lontananza.

In quanto alla seconda parte del mio ragionamento, io, per verità, debbo rispondere all'onorevole Indelli, che le prelevazioni del prestito fatto dallo Stato non debbono farsi anche sulle rendite delle chiese ricettizie; e perchè? per una ragione semplicissima: il prestito fu fatto nel 1866, quando le chiese ricettizie sussistevano già, ed erano rispettate.

Ad ogni modo io non intendo di ripetere i miei argomenti sull'interpretazione dell'articolo 2 della legge del 1867; mi piace solo di aver sollevato la questione innanzi alla Camera, che mi ha udito; forse non tarderà guari, e ci ritorneremo sopra un'altra volta; ed allora con l'aiuto degli amici, che dividono la mia opinione, io spero di essere anche più fortunato.

Presidente. Pongo a partito lo stanziamento del capitolo 27 in lire, 10,465,000.

Chi approva questo stanziamento è pregato di alzarsi.

(È approvato, e lo sono del pari i seguenti senza discussione, fino al 36 inclusive.)

Capitolo 28. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie sopresse (Spese fisse), lire 3,570,000.

Capitolo 29. Congrua e supplementi di congrua provenienti dalle già Casse ecclesiastiche di Torino e di Napoli (Spese fisse), lire 800,000.

Capitolo 30. Assegno al clero di Sardegna (Spese fisse), lire 751,500.

Capitolo 31. Congrua e supplementi di congrua ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto in disgravio dello Stato (Spese fisse), lire 1,220,000.

Capitolo 32. Assegni transitori al clero (Spese fisse), lire 20,000.

Capitolo 33. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse), lire 379,000.

Capitolo 34. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizi monumentali (Spese fisse), lire 150,000.

Capitolo 35. Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1886, n° 3036 (Spesa obbligatoria), lire 170,000.

Casuali. — **Capitolo 36.** Spese casuali, lire 36,000.

Fondo di riserva. — **Capitolo 37.** Fondo di riserva per le spese obbligatorie d'ordine. Ministero lire 100,000. Commissione lire 200,000.

Chiedo all'onorevole ministro se accetti lo stanziamento proposto dalla Commissione?

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Ho già dichiarato in seno della Commissione che l'accettavo.

Presidente. Sta bene. Pongo a partito il capitolo 37, sullo stanziamento concordato tra Ministero e Commissione, in lire 200,000.

(È approvato.)

Capitolo 38. Fondo per le spese impreviste, Ministero, lire 150,000. Commissione, lire 50,000,

L'onorevole ministro, accetta lo stanziamento proposto dalla Commissione?

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Accetto.

Presidente. Pongo a partito lo stanziamento del

capito 38 nella somma proposta dalla Commissione e accettata dall'onorevole ministro in lire 50,000.

(È approvato, e lo sono pure, senza discussione, i capitoli seguenti:)

Titolo II. — *Spesa straordinaria*. — Categoria prima. — *Spese effettive*. — *Spese straordinarie e diverse*. — Capitolo 39. Personale fuori ruolo ed in aspettativa (Spese fisse), lire 26,393.

Capitolo 40. Assegni ai diurnisti straordinari, (Spese fisse), lire 52,500.

Capitolo 41. Pagamento debiti plateali e di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi, già appartenenti al clero regolare (Spesa d'ordine), lire 12,000.

Capitolo 42. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine), lire 650,000.

Capitolo 43. Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione, lire 160,000.

Categoria seconda. *Trasformazione di capitali*. Capitali. — Capitolo 44. Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi; restituzione di capitali e di doti monastiche. - Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine), lire 300,000.

Capitolo 45. Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, i quali debbono dimettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta, per disposizioni legislative, a comuni privati, ecc. (Spesa obbligatoria), lire 40,000.

Capitolo 46. Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica, ed altri valori mobiliari e fondiari e per acquisto di mobili in aumento d'inventario (Spesa obbligatoria), lire 80,000.

Riassunto. Titolo I — *Spesa ordinaria*. — Totale del titolo I — *Spesa ordinaria*, lire 25,668,560.

Titolo II. *Spesa straordinaria*, lire 1,320,893.

Insieme — *Spesa ordinaria e straordinaria*, lire 26,989,453.

Riassunto generale. — Differenza della categoria prima — *Entrate e spese effettive*, meno lire 1,214,953.

Differenza della categoria seconda — *Trasformazione di capitali*, più lire più 3,580,000.

Avanzo pel 1883 presunto sulle esazioni per affrancazioni, da versarsi al Tesoro in estinzione parziale del suo credito, lire 2,365,047.

Ora passeremo alla discussione dei due articoli della legge; e prego la Commissione generale del bilancio di volere poi, nella seduta di domani, riferire intorno all'ordine del giorno degli onorevoli Fusco e Simeoni, rimasto sospeso.

Art. 1. Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1883, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie o straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge (Tabella A).

(È approvato.)

Art. 2. Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1883, l'amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad incassare le entrate e pagare le spese, tanto ordinarie, che straordinarie, in conformità agli stati di prima previsione annessi alla presente legge (Tabelle B e C).

Per gli effetti di che all'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n° 5026, sono considerate *Spese d'ordine ed obbligatorie* quelle descritte nel qui unito quadro n° 1.

Per il pagamento delle spose indicate nel qui unito quadro n° 2 potrà l'amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Prego l'onorevole segretario Capponi di dar lettura dei quadri n° 1 e n° 2.

(Capponi, segretario legge.)

Quadro N. I.

Elenco delle spese d'ordine ed obbligatorie inscritte nello stato di prima previsione dell'anno 1883, a termini dell'articolo 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869, n° 5026, ed articolo 142 del regolamento approvato con regio decreto 29 ottobre 1874, n° 2189.

| Numero dei capitoli | DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI |
|----------------------|--|
| SPESA ORDINARIA. | |
| 3 | Aggio, compensi e indennità per le riscossioni, accertamento ed appuramento di rendite. |
| 7 | Contributo come spesa di amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali. |
| 11 | Spese di liti e di coazione. |
| 12 | Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzioni di censi, mutui, ecc. |
| 13 | Tassa di mano-morta. |
| 14 | Tassa sulla ricchezza mobile. |
| 15 | Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici. |
| 16 | Tassa di registro e bollo e sui mandati. |
| 17 | Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi. |
| 18 | Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese pel trasporto dei medesimi. |
| 20 | Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi. |
| 21 | Interessi del debito verso il Tesoro dello Stato per anticipazioni fatte e da farsi. |
| 22 | Doti dipendenti da pie fondazioni. |
| 23 | Adempimento di pie fondazioni ed ufficiature di chiesa. |
| 24 | Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al Fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche. |
| 26 | Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache. |
| SPESA STRAORDINARIA. | |
| 41 | Pagamento di debiti plateali e di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi, già appartenenti al clero regolare. |
| 42 | Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse. |
| 44 | Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi. |

Segue Quadro N. I.

Elenco delle spese d'ordine ed obbligatorie inscritte nello stato di prima previsione dell'anno 1883, a termini dell'articolo 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869, n° 5026, ed articolo 142 del regolamento approvato con regio decreto 29 ottobre 1874, n° 2189.

| Numero dei capitoli | DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI |
|---------------------|--|
| 45 | Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti i quali debbono dismettersi per devoluzione, sentenze o transazione; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a comuni, privati, ecc. |
| 46 | Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazioni e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari, e per acquisto di mobili in aumento d'inventario. |

Quadro N. 2.

Elenco delle spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869, n° 5026.

| Numero dei capitoli | DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI |
|---------------------|---|
| 3 | Aggio. compensi e indennità per riscossioni, accertamento ed appuramento di rendite. |
| 4 | Spese pel servizio esterno. |
| 11 | Spese di liti e di coazione. |
| 12 | Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quittanze, transazioni, costituzioni e risoluzioni di censi, mutui, ecc., spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terraggiere ed altre perizie in genere. |
| 13 | Tassa di mano-morta. |
| 14 | Tassa sulla ricchezza mobile. |
| 15 | Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici. |
| 16 | Tassa di registro e bollo e sui mandati. |
| 35 | Assegni al clero di Sardegna. |

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo a partito l'articolo 2° che ho letto.

Chi lo approva, si alzi.

(*È approvato*)

Domani si voterà poi a scrutinio segreto il disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

Seguito della discussione del bilancio del Ministero della guerra.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sopra lo stato di prima previsione per 1883 del Ministero della guerra.

Come la Camera ricorda, la discussione fu sospesa al capitolo 29: rimonta e spese dei depositi di allevamento di cavalli, e parlò l'onorevole D'Arco; ora dò facoltà di parlare all'onorevole Di Breganze.

Di Breganze. Io mi era iscritto per dire qualche parola sopra l'argomento svolto così maestrevolmente dall'onorevole D'Arco; ma la competenza, veramente da *sportsman*, colla quale egli ha, non dirò solamente svolto, ma quasi esaurito quest'argomento, consiglia a me di non aggiungere altro. Io quindi mi limiterò ad accennare ad una riserva che io mi feci mentalmente quando lo udii giudicare, mi pare con troppa recisione, sia d'una specie di incompatibilità che egli vorrebbe sussistere tra il progresso dell'agricoltura, e lo sviluppo dell'allevamento delle razze equine in Italia; come pure intorno al poco vantaggio che, sempre secondo l'egregio preopinante, la industria della ippicoltura nazionale potrebbe eventualmente ripromettersi da un ulteriore sviluppo dei depositi governativi di allevamento.

Ho detto che accennavo soltanto a questo argomento, poichè non credo questo nè il momento nè la sede opportuna per svolgerlo convenientemente dal mio punto di vista, dal punto di vista, cioè, agricolo, e dell'interesse della produzione equina. Mi riservo di farlo in altra occasione, e per ora rinuncio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi.

Visocchi. Dall'accurata relazione che l'onorevole relatore ci ha presentata intorno ai depositi di allevamento dei cavalli per la nostra milizia, io ho rilevato che il Ministero prende grande cura affinché quei depositi possano riuscire a produrre cavalli al prezzo più discreto e migliore che sia

possibile, e di ciò naturalmente io gli rendo quella lode che merita.

Ma quelle osservazioni mi hanno fatto tornare alla mente quello che spesse volte io aveva considerato; che cioè, persuaso come sono non essere il Governo il migliore negoziatore del mondo nè il migliore agricoltore, si potrebbe lasciare ai produttori, ai privati che coltivano l'industria equina, l'incarico d'allevare i cavalli fino a quell'età in cui possono essere utili ai bisogni dell'esercito, e credo che saprebbero farlo con maggior convenienza di quel che il Governo faccia.

Io vorrei naturalmente che l'onorevole ministro nel valutare quanto costi all'amministrazione il condurre il cavallo, dall'età di tre, a quattro anni o quattro anni e mezzo, insieme a tutte le spese delle quali abbiamo un esempio negli stati 6, 7, 8 e 9, che l'onorevole relatore ha posto nella sua relazione, computasse eziandio il reddito di quelle tenute che sono destinate ai depositi di allevamento.

E in questo caso sono convinto che la spesa per la dimora dei cavalli nei depositi di allevamento apparirebbe tale, che se si offrisse l'equivalente ai privati produttori, questi porterebbero molto volentieri i cavalli all'età nella quale servono ai bisogni dell'esercito.

Nè bisogna tacere d'un altro vantaggio. Il cavallo, preso all'età di tre anni, non dimostra tutti i suoi pregi, nè tampoco qualche difetto che può, nel suo crescere, svilupparsi; e io credo d'essere nel vero, dicendo che non tutti i cavalli cresciuti nei depositi di allevamento sono poi ritenuti buoni all'ufficio a cui son destinati; ed oltre a ciò ve ne sono di quelli che periscono nella proporzione che si stima, parmi, del 10 per cento. Se invece il Governo li prendesse già in età da servizio utile, ed anche un po' scozzonati, sarebbe più sicuro dei suoi acquisti, e di spendere tanto quanto il cavallo realmente vale.

Nè io vorrei colle mie parole sconfortare il ministro dal pregevole studio che fa per condurre i depositi di allevamento a quella perfezione che egli giustamente ha in mira, ma desidererei che fosse sperimentato anche il modo di cui ho parlato, cioè far le compere, non solamente di puledri per mettere nei depositi di allevamento, ma anche di cavalli pronti al servizio, offrendo però, come ho detto, prezzo conveniente.

Un'altra raccomandazione che desidero rivolgere all'onorevole ministro, in questa associandomi alle parole egregiamente dette dall'onorevole D'Arco, è che la rimonta dei cavalli si faccia nel nostro paese, sui luoghi di produzione e sulle

nostre fiere, più regolarmente e più costantemente di quello che finora si è fatto. Fino ad ora vedemmo che, un anno la rimonta si fa per tutto le fiere, ed il prezzo dei cavalli cresce enormemente; un altro anno in nessuna fiera appaiono gli ufficiali per la rimonta, ed allora i cavalli perdono ogni richiesta e scendono immensamente nel prezzo, e tutti quei produttori e negozianti che si sono affaticati a portare cavalli in quella fiera, confidando nella rimonta e credendo che il loro prezzo salisse, o presso a poco, alle proporzioni dell'anno precedente, non soltanto trovano il prezzo di troppo diminuito, ma il più spesso restano co' cavalli invenduti.

Ora, se ai nostri produttori e negozianti facciamo questo trattamento, a me pare che equivalga a dir loro chiaramente e nettamente, occupatevi di altro, perchè non vogliamo che vi incarichiate della provvista dei cavalli.

La qual cosa non credo che sia nelle intenzioni del Governo, come senza dubbio non è in quelle della Camera.

Io narrerò all'onorevole ministro a questo proposito un fatto che è passato sotto i miei occhi. Era gran tempo che le Commissioni di rimonta non compravano cavalli napoletani, e quindi tutti coloro che tenevano razza di cavalli massime nella provincia di Capitanata dove pur ce n'erano delle buone, abbandonavano poco a poco l'industria, e l'avevano quasi ridotta a nulla. Alla fiera di Foggia, dove io mi trovava, arrivò ad un tratto la Commissione di rimonta, e cominciò a comprare puledri. Si sparse rapidamente la notizia che il Governo comprava di nuovo i cavalli nazionali, ed immediatamente le giumente che erano in quella fiera furono acquistate tutte a prezzo carissimo, ed i proprietari che avevano smessa la produzione dei cavalli, cominciarono a curarla nuovamente.

Questo fatto dimostra che non tanto la poca convenienza di produrre cavalli sgomentava i produttori, quanto la difficoltà di collocamento del loro prodotto. Ma se il Governo vorrà costantemente ed in regolari annuali periodi provvedere nel paese i cavalli per l'esercito, i nostri produttori saranno in grado di produrne quanti ne occorrono; e tutti siamo d'accordo nel ritenere che ciò sia desiderabile ed utile.

Riepilogo dunque le preghiere che io rivolgo all'onorevole ministro; la prima, di fare esperimento se convenga comprare dai privati produttori i cavalli già adulti elevando le offerte di prezzo di tanto quanto costa al Governo il far crescere i puledri nei depositi d'allevamento; la seconda, di fare in modo che le provviste della rimonta siano

fatte all'interno con costanza, in tutti gli anni, ne tempi opportuni e con buon volere; affinchè i produttori si animino a curare questa produzione dei cavalli che tutti reputiamo utilissima, e per renderci indipendenti dall'estero nelle provviste del nostro esercito, e per restituire al nostro paese un poco della ricchezza che colle enormi spese di guerra noi gli sottraggiamo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ferrero, ministro della guerra. Cominciando la discussione sul capitolo 29, l'onorevole D'Arco, alla cui competenza m'inchino, ha espresso, in un modo altrettanto brillante quanto cortese e benevolo, i suoi apprezzamenti sul modo col quale procede quel ramo del servizio ippico che è affidato al Ministero della guerra, e che concerne i depositi d'allevamento e la rimonta con cavalli di pronto servizio.

Per il grande conto che io faccio delle giustissime considerazioni di massima, che egli ha svolte, mi preme di convincerlo, coll'esposizione documentata dei fatti, che gli inconvenienti da lui lamentati non esistono, nella maggior parte, o che per lo meno sono di lievissima entità, e che nel fatto si seguono le norme da esso indicate.

L'onorevole D'Arco, dopo alcune considerazioni sulla compilazione del capitolo 29 del bilancio, ha trattato essenzialmente due questioni; quella dell'andamento dei depositi di allevamento e quella del sistema di rimonta dei cavalli di pronto servizio. Io seguirò lo stesso ordine nelle mie risposte.

Quanto alla compilazione del capitolo 29, l'onorevole D'Arco vorrebbe che fossero separatamente iscritte le somme assegnate per acquisto di puledri e quelle per acquisto di cavalli di pronto servizio, che fossero distinte le rimonte all'interno e quelle all'estero, e che fosse anche distinto l'acquisto dei cavalli per le varie Armi.

Se l'onorevole D'Arco si ferma un momento a considerare tutte le suddivisioni che deriverebbero da questa sua proposta, sono sicuro che egli non v'insisterà. Io comprendo la suddivisione per l'acquisto di puledri e cavalli di pronto servizio, benchè non sia punto necessaria; ma altre suddivisioni obbligherebbero a sminuzzare talmente le somme stanziare in bilancio per il servizio di rimonta, da rendere difficili le operazioni amministrative e la rimonta stessa, creando delle pastoie, secondo me, inutili al Governo.

Io quindi sarei grato all'onorevole D'Arco se non volesse insistere in questa sua proposta, tanto più che la Commissione del bilancio e la Camera sono sempre in diritto di chiedere al Ministero

della guerra le sue previsioni circa l'impiego delle somme stanziato per la rimonta.

Venendo a parlare dei depositi di allevamento, l'onorevole D'Arco ha riconosciuta la loro grande utilità, ma, nell'encomiare il già iniziato aumento di nuovi depositi, egli esprimeva il desiderio che in questi si dovessero evitare gli inconvenienti che, a suo credere, si verificano in quelli esistenti. A Persano, diceva egli, manca l'acqua per l'abbeveraggio, il deposito di Grosseto è soggetto ad inondazioni nell'inverno ed alla siccità nell'estate; a Palmanova infine i puledri mangiano poco.

Il Ministero si è dato tutto il pensiero della necessità di provvedere all'abbeveraggio nella tenuta di Persano, come alla irrigazione della tenuta stessa, al fine di procurare i pascoli estivi che ora fanno alquanto difetto. E difatti venne già costruito un canale diversivo dal fiume Calore, e gli studi per derivarne un altro dal Sele sono pressochè ultimati, e vi si porrà mano quanto prima. Intanto venne assicurato in modo soddisfacentissimo l'abbeveraggio pei puledri che sono nei capannoni, mediante abbondanti e buone acque potabili che si trovarono nelle adiacenze dei capannoni stessi.

Circa ai miglioramenti accennati dall'onorevole relatore, e consistenti principalmente, per quanto si riferisce a Persano, nel diboscamento di 830 ettari di terreno, l'onorevole D'Arco crede che non se ne risentiranno gli effetti che fra molti anni, perchè richiedesi lunghissimo tempo a convertire in prati i terreni diboscati.

Io debbo dire invece che l'opera del diboscamento sarà compiuta in quattro anni, cioè con tutto il 1886, ma che intanto i terreni diboscati vengono di mano in mano ed a lotti prestabiliti consegnati al deposito, il quale ne fruisce subito seminandovi biada, come si fa quando si dà il diboscamento ad imprese private, a contadini, a traggeri, che vi seminano biada e frumento, operazione nella quale trovano benissimo il loro tornaconto. Mediante questi nuovi proventi potremo già fin da quest'anno tenere nel deposito di Persano 100 puledri di più, ed aumentare di 100 all'anno fino al 1887, in cui il deposito di Persano potrà contenere 1500 puledri, mentre ora ne contiene soltanto 900; e ciò senza aumentare sensibilmente le spese d'amministrazione.

Venendo alla tenuta di Grosseto, debbo dire non essere sussistente che il pascolo vi difetti per siccità nell'estate, come ha detto l'onorevole D'Arco, perchè anzi vi è abbondantissimo in quella stagione, come lo è generalmente in tutti i terreni di colmata. Se nell'inverno scarseggia alquanto, vi

si supplisce in parte coll'eccedenza del raccolto estivo, ed in parte col semministrare ai puledri biada raccolta nella tenuta. Del rimanente, identiche condizioni si riscontrano in quasi tutti i terreni pascolivi, essendovene ben pochi che possono fornire pascoli perenni, cioè tali da potere alimentare quadrupedi in tutte le stagioni dell'anno.

Riguardo alle inondazioni debbo dire che dal 1873 ad oggi ne sono avvenute due soltanto che abbiano arrecato qualche danno; non sono quindi tanto frequenti. Il deposito di Grosseto, ultimata la colmata in corso, aumenterà considerevolmente i suoi prodotti ed in allora si potrà risparmiare la somma di circa 90,000 lire, imperocchè si avrà un maggior profitto dai terreni ed un numero maggiore di puledri; e ciò si spera di ottenere in un periodo di 4 anni. Del resto poi il Ministero ha anche provveduto nel senso suggerito dall'onorevole D'Arco, per mezzo delle *fide*. Per aumentare i depositi di allevamento, fin da questo anno, dal deposito di Grosseto si sono distaccati 200 puledri, i quali si sono posti a *fida* presso un proprietario, a prezzi abbastanza convenienti. Tuttociò non costa che l'opera di un buttero per custodire i puledri e l'affitto del pascolo. Se questo primo esperimento riuscirà, si troverà in questo mezzo sussidiario un potente aiuto per lo sviluppo dei depositi di allevamento.

Relativamente ai puledri che si allevano a Palmanova, si provvede nel miglior modo possibile alla loro alimentazione con biada, fieno e paglia.

Si dà loro una razione di 5 chilogrammi di fieno, 2 e mezzo di biada e 4 di paglia al giorno; vi si supplisce inoltre col pascolo, durante 2 mesi dell'anno, profittando dei terreni attorno a Palmanova, i quali misurano una superficie di 158 ettari. E che siano, poi, tanto meschini quei pascoli, non sembra; ed infatti il Governo ne ritraeva un affitto di 12,000 lire, che ammonta a circa 80 lire l'ettaro. Si tratta, poi, di 2 mesi, e non risulta che i cavalli possano essere oggetto dell'osservazione citata dall'onorevole D'Arco. Del resto, si è ottenuta dal Ministero del tesoro la cessione di terreni a distanza da 9 a 14 chilometri da Palmanova (300 ettari di terreno), i quali produrranno tutto le derrate necessarie per l'alimentazione dei puledri, derrate che ora si devono provvedere dal commercio. Per tutti questi motivi posso quindi affermare che anche il deposito di Palmanova comincerà a godere di una certa prosperità.

Venendo poi a parlare dell'andamento, dirò così, tecnico dei depositi, l'onorevole D'Arco ha portato

la sua sottile critica su taluni metodi praticati o specialmente sulla *doma*, di cui parlò più a lungo.

Alla direzione della *doma*, ossia all'addestramento dei puledri, prima che siano inviati al Corpo, l'onorevole D'Arco ha detto che non sono chiamati ufficiali più specialmente adatti a siffatto servizio, ma che il Ministero si limita a destinarvi gli ufficiali dei reggimenti più prossimi alle sedi dei depositi; onde da ciò derivano gli inconvenienti da lui indicati, cioè sistema di addestramento erroneo e costante pericolo di gravi disgrazie.

Circa la destinazione degli ufficiali che devono attendere all'addestramento dei puledri presso i depositi, le informazioni dell'onorevole D'Arco non sono esatte; gli ufficiali sono destinati dal Ministero, e scelti fra i più idonei a questo speciale servizio, e quelli che vi si distinguono maggiormente vi sono nuovamente destinati.

Del resto le norme per l'allevamento dei puledri sono date e sorvegliate dai direttori stessi dei depositi, i quali sono permanenti ed hanno tutta la responsabilità del servizio.

L'onorevole D'Arco ha voluto descrivere questa *doma* con immagini commoventi, ed anche con raffronti umoristici ad un tempo, ricordando le descrizioni che ci sono date dai libri di viaggi sulle lotte sostenute dai Gauchos contro i cavalli selvaggi di Pampas nell'America del Sud. Ebbene, io posso assicurare l'onorevole D'Arco che questa *doma* non presenta le grandi difficoltà che egli crede. I puledri vengono tolti dal pascolo e ricoverati entro appositi capannoni, dove non sono avvicinati che da mandriani pratici, e che per periodo di 30 giorni circa li tranquillizzano e li riducono al punto di star legati alla greppia; allora solamente questi puledri vengono consegnati ai soldati che ne compiono l'ammacstramento, diretto unicamente a famigliarizzarli coll'uomo, a insellarli e montarli fuori delle scuderie. Questo sistema, razionalmente praticato, come lo è difatti non può cagionare, come non cagionò da un triennio a questa parte, alcun accidente.

È questione di fatto. Se ci fossero tanti pericoli, chi sa quante disgrazie accadrebbero. C'è stato, è vero, un caso nel 1879 di un soldato rimasto morto, ma questo avvenne, non perchè il cavallo si sia posto in difesa, ma per essere caduto in un fosso.

L'onorevole D'Arco non ammette la possibilità accennata dell'onorevole Baratieri, che si possa giungere ad emanciparci dall'estero per la rimonta annuale dell'esercito, malgrado l'aumento dei depositi di allevamento.

Il progresso dell'agricoltura, egli ha detto, restringendo continuamente i pascoli destinati oggi all'allevamento brado, diminuirà anche il numero delle razze.

Ora io osservo che la nostra produzione ippica si fa nella proporzione dell'80 % dai piccoli proprietari, e sono quindi essi che forniscono la maggior parte dei cavalli per la rimonta dei depositi di allevamento.

I grandi allevatori vendono tutto il prodotto più distinto per uso di lusso, e non presentano alle Commissioni militari che i puledri più comuni. Invece i piccoli proprietari fanno a gara per vendere i loro puledri alle Commissioni di rimonta.

Così per citare fatti, nell'anno 1882, su 2000 puledri acquistati, soltanto 320 lo furono dai grandi allevatori, mentre se ne acquistarono 1680 dai piccoli; locchè è quanto dire che, nella rimonta dei depositi, i piccoli allevatori concorrono nella proporzione dell'84 per cento ed i grandi allevatori in quella del 16 per cento. Se non che i piccoli allevatori non trovano assolutamente il loro tornaconto ad allevare i puledri oltre i due o i tre anni, e ciò dipende da un fatto abbastanza noto, ed è che in Italia il valore intrinseco d'un cavallo, per scadente che sia, non è minore di 800 lire, pel solo mantenimento, col metodo più economico, vale a dire coll'allevamento *brado*. Potrei dimostrarlo con dati particolareggiati, ma del resto il calcolo è facile poichè bisogna pensare che per ogni puledro fa d'uopo mantenere la madre per due anni, un anno per la gravidanza, e l'altro per l'allevamento, e poi bisogna mantenere il puledro per cinque anni, a ragione di 120 lire all'anno; fatto quindi tutto il conto, si viene a trovare un totale di 828 lire, senza contare la tassa di monta, se si è dovuta pagare, e senza tener conto delle perdite che possono avvenire, le quali, nei depositi dove si fa l'allevamento *brado*, si valutano al 10 per cento.

E tutto questo senza contare gli accidenti facilissimi a succedere; per esempio, un calcio che produca una rottura, distrugge in un momento tutto il capitale rappresentato dal cavallo. Ora, dacechè all'estero, e massime in Ungheria, dove esistono i pascoli comunali quasi gratuiti, si possono acquistare cavalli di pronto servizio a molto minor prezzo, non resta alcuna speranza ai nostri produttori di vendere ad un prezzo remuneratore i loro cavalli adulti.

L'onorevole Visocchi diceva: ma pagateli quello che costano nei depositi di allevamento! Questo non è possibile.

Chi può impedire agli allevatori esteri di por-

tare i loro cavalli sui nostri mercati? Ma ci sono trattati internazionali che non escludono questa importazione. Chi può impedire a questi produttori esteri di consegnare i loro cavalli ad un proprietario del paese, e di farli passare per suoi? Come si possono rifiutare se i cavalli sono buoni? Se essi li danno, per esempio, a 700 lire, dev'essere forse rifiutare per prenderne altri a 1000 lire, a 900 lire?

Intanto, che cosa succede per questa condizione particolare all'Italia? Avviene che i piccoli proprietari, i quali sono quelli, come ho già detto, che producono la maggior parte dei cavalli adatti al servizio di cavalleria, vale a dire quelli svelti, adatti insomma al servizio da sella, e che non troverebbero smercio che nell'esercito, perchè da noi l'equitazione è poco coltivata in generale, avviene dico che, avendo i loro puledri già bene sviluppati, alla età di due o tre anni, epoca alla quale hanno già fatto la loro maggiore crescita, cercano di ritrarne profitto e li sottopongono senza riguardo ai più faticosi lavori, oppure li vendono ad incettatori stranieri che li portano principalmente in Francia ed anche in Svizzera.

Questo sistema, eccezione fatta delle grandi mandrie, è talmente diffuso in Italia che ben pochi sono i puledri prodotti dai piccoli allevatori che vengono allevati sino a tempo; e io farci stupire se dicessi che su 50,000 puledri, i quali nascono annualmente in Italia, e di cui 10,000 circa appartengono alle grandi mandrie e 40,000 appartengono ai piccoli allevatori, non ne arriva un migliaio all'età di 5 anni che sia accettabile dalle Commissioni di rimonta. Ciò viene a fare il 25 per mille circa. I piccoli proprietari debbono invece essere sicuri che, quando abbiano allevato puledri sino ai 2 anni e mezzo od ai 3 anni, potranno venderli ad un prezzo remuneratore e a quell'età, precisamente, in cui il loro mantenimento diventa più dispendioso e richiede altresì, notate bene, spazio raramente conciliabile con i piccoli proprietari, lo spazio necessario cioè per lo sviluppo conveniente del cavallo da truppa.

Quando infatti il piccolo proprietario sappia di poter evitare le difficoltà derivanti dalle spese di mantenimento, e le difficoltà di avere lo spazio conveniente perchè il suo cavallo possa svilupparsi, allora non v'ha dubbio che si occuperà di migliorare la sua produzione, e presenterà buoni puledri. E questo è tanto vero che, dacchè furono stabiliti gli attuali depositi di allevamento, l'effetto benefico sul miglioramento dell'ippicoltura nazionale si è già fatto sentire in modo sensibilissimo; e al giorno d'oggi si ha la certezza

di poter trovare tutta la quantità di puledri necessari per rifornire l'esercito con cavalli indigeni. Questo numero di puledri occorrenti per rifornire la nostra cavalleria si può calcolare a 3600, e, dedotte le perdite, in 2900 cavalli dopo due anni di stanziamento nel deposito. Ed in questo numero di 2900 sono anche compresi i cavalli di agevolezza per gli ufficiali.

Quanto ai cavalli da tiro per l'artiglieria e per gli altri vari servizi dell'esercito, poi quali occorre una rimonta annua di circa 1200 cavalli e che in base al prezzo dei mercati esteri si possono pagare di più, essi si trovano già in gran parte sui mercati italiani, e le rimonte dell'anno scorso hanno provato che c'è il mezzo di acquistarli. Ma buona parte di questi cavalli vengono dall'estero.

Però per questa importazione dall'estero, che l'onorevole ministro di agricoltura ebbe a segnalare, risulta che in un quadriennio, dal 1877 al 1881, è cresciuta assai poichè da 4,000 è giunta a 20,000. Questo prova che nel paese si sente il bisogno di questo genere di cavalli, e che, se s'incoraggerà la produzione, certamente gli allevatori porteranno questa specie di cavalli da tiro, all'età in cui possono prestare immediato servizio; e quindi essendo all'incirca pari il prezzo all'estero ed all'interno, sarà naturale che si prendano all'interno.

Diffatti è principalmente dalle Commissioni permanenti, istituite anche presso i reggimenti di artiglieria, che io mi riprometto un concorso efficace allo sviluppo di questo importante ramo di produzione equina in vantaggio dell'esercito; quindi io non mi faccio illusioni sul risultato che avranno le Commissioni reggimentali dei reggimenti di cavalleria, ossia, tranne ben poche, almeno per molto tempo.

E il fatto lo prova; ogni qual volta si è cercato di acquistare all'interno cavalli di pronto servizio per la cavalleria, se ne sono trovati 500 o 600 al più, e cioè una quantità molto al disotto dei nostri bisogni.

Io pertanto sono fermamente convinto che nei depositi di allevamento stia la base delle nostre rimonte, stia l'avvenire della nostra cavalleria; e ciò perchè, portati i depositi al loro completo sviluppo, in un non lungo periodo di anni potremo avere cavalli indigeni sufficienti per la nostra cavalleria. E ciò sarà maggiormente vantaggioso in quanto che i cavalli indigeni, oltre all'essere già acclimatati, e quindi meno soggetti alle malattie, sono molto più resistenti alle fatiche, di maggior durata e di grande resistenza, locchè è di grandissima importanza nell'impiego della cavalleria. A ciò si aggiunge il vantaggio di renderci indi-

pendenti dall'estero, e di non correr rischio di vederli, nel momento del maggior bisogno, chiudere le fonti del rifornimento.

L'onorevole D'Arco si è fatto poi l'interprete dell'onorevole Pais-Serra per raccomandare l'istituzione di un deposito nell'isola di Sardegna. Io sono lietissimo di potermi incontrare, questa volta, nello stesso pensiero dell'onorevole Pais-Serra; è infatti mia intenzione di istituire un deposito d'allevamento in Sardegna, onde trar profitto dell'eccellente razza di cavalli che produce quell'isola, e che fece già ottima prova nell'antica cavalleria leggiera piemontese. E però anche questione di bilancio; occorrendovi una spesa di circa 300,000 lire; si vedrà quindi se si potranno aver i residui necessari per farvi fronte.

L'onorevole D'Arco ha inoltre accennato alla convenienza di creare un personale militare speciale, tanto per i depositi cavalli stalloni, quanto per i depositi di allevamento. Ora a tale riguardo osservo che gli ufficiali già sono scelti fra i più atti a quel servizio, e per la loro lunga permanenza in esso possono considerarsi come permanenti; per gli uomini di truppa però esiste un personale speciale soltanto pel deposito cavalli stalloni.

Io non credo però che per i depositi di allevamento, se ne trarrebbe alcun vantaggio. Anzitutto questa innovazione sarebbe assai dannosa alle popolazioni rurali dei dintorni dei depositi di allevamento; in secondo luogo perchè il personale fisso di agenti di campagna, butteri, mandriani, meglio risponde in causa della maggiore attitudine e lunga permanenza, la quale non potrebbe certamente ottenersi con un personale militare, per effetto della diminuita ferma sotto le armi.

Un'altra questione importantissima trattata dall'onorevole D'Arco è quella della rimonta dei cavalli di pronto servizio. Per le rimonte da farsi all'interno le osservazioni fatte dall'onorevole D'Arco si possono riassumere nel seguente principio: non iniziare rimonte all'estero se non dopo avere esauriti i mercati nazionali. Io accetto il principio per quanto concerne i cavalli da tiro per l'artiglieria e per altri servizi, i quali ci costano tanto all'estero quanto all'interno, ma non pei cavalli da sella pei quali i nostri allevatori non possono assolutamente competere con quelli dei mercati esteri; si acquisterà tutto quanto potrà offrire il paese a prezzi ragionevoli, e che approssimativamente è già noto, ma finchè i nostri depositi d'allevamento non potranno fornire tutta la rimonta, sarà pur duopo ricorrere nello stesso tempo all'estero per i cavalli di pronto servizio.

L'onorevole D'Arco ha poi, con nobili parole,

delle quali lo ringrazio, riconosciuta l'insussistenza delle lagnanze che si odono intorno all'operato della Commissione per l'acquisto di cavalli.

Io ne ho spiegato le ragioni, e non ho nulla da aggiungere. Egli crede però che si potrebbe essere meno rigorosi, e cita il fatto di cavalli offerti da allevatori, scartati dalla Commissione, e comprati il giorno dopo per intermedio di negozianti. Ciò può fare impressione a primo aspetto, ma se si volessero raccogliere i tiri di cui sono vittima gli stessi principi dello *sport*, si potrebbero compilare volumi di storielle graziosissime. Se pertanto v'ha alcuno che, in acquisti di cavalli, non sia mai stato ingannato, seagli la prima pietra.

Quanto poi alle Commissioni reggimentali per la compera all'interno di cavalli di pronto servizio, l'onorevole D'Arco ha affermato che sono costituite dai Consigli di amministrazione, i quali si compongono: del colonnello, del direttore dei conti e del veterinario, e dubita che una simile Commissione sia sempre competente.

Ora nè questa è la composizione del Consiglio d'amministrazione, nè a questo è affidata la compra dei cavalli di pronto servizio per l'interno.

Infatti l'articolo 11 dell'istruzione recentemente pubblicata, circa il modo di operare delle Commissioni reggimentali, è così concepito: " Nei reggimenti di cavalleria, affine di effettuare gli acquisti di cavalli di nuova rimonta, il colonnello nomina una Commissione (e quindi non ne fa parte) composta di due ufficiali, uno superiore e l'altro capitano, e di un veterinario, scelti fra quelli che hanno maggiori cognizioni ippiche, facendo conoscere al Ministero il loro nome e grado. "

Questo mi pare che sia conforme ai desiderî dell'onorevole D'Arco.

Io non rileverò tutti gli altri appunti che egli fece perchè andrei troppo per le lunghe, e poi parmi che dai pochi cenni che gli ho dato fin qui egli debba aver compreso di essere stato male informato, e di ciò non gli faccio nessun appunto, poichè egli non può essere al corrente di questi particolari essendo estraneo al servizio militare.

Un altro argomento trattato dall'onorevole D'Arco fu quello della rimonta dei cavalli di pronto servizio fatta all'estero, ed accennò anzitutto a determinazioni del Ministero circa il richiamo di una Commissione e l'immediato invio di un'altra.

Io posso assicurare l'onorevole D'Arco che l'operato del Ministero fu correttissimo, tanto è vero che la Commissione, della quale egli lamenta il richiamo, fu autorizzata a comprare tutti i cavalli,

600 prima e 200 poi, per la cui compra aveva dato affidamento morale.

Egli accennò poi giustamente alla poca opportunità di portare in Parlamento cchi di questioni personali. Comprenderà quindi come io, che approvo questo suo concetto, debbo astenermi dallo entrare in particolari.

Sia però sicuro l'onorevole D'Arco, che il Ministero tratta seriamente questioni siffatte, e che non sempre gli sfoghi amichevoli e le conversazioni dei clubs e dei caffè sono scevre da esagerazioni, nè resistono al confronto delle prove documentate.

L'onorevole D'Arco osservò pure che venne acquistato qualche cavallo di tre anni e mezzo, mentre il limite minimo è stabilito a quattro anni.

Anzitutto desidero fargli osservare che si tratta di due cavalli su 1800 acquistati all'estero, e poi gli faccio anche notare, e faccio appello alle sue profonde cognizioni ippiche, come sia facilissimo tale inganno, quando sieno fatti a tempo saltare i denti così detti *cantoni*, essendo pronti a spuntare quelli dai quali si deduce l'età di quattro anni, se l'operazione è fatta in modo che non ne nasca infiammazione alle gengive, l'inganno è fatto.

Dunque io credo che c'è piuttosto da congratularsi colle Commissioni, visto l'insignificante numero dei cavalli accettati di 3 anni e mezzo.

Entrò pure l'onorevole D'Arco nella questione degli appaltatori, ecc.

Io non mi dilungherò molto in questo. Dal complesso delle osservazioni fatte da lui, pare che gli atti del Ministero non abbiano incontrato la sua approvazione. Ed io ne sono dolentissimo; però sono tranquillo di avere fatto le cose correttamente e nell'interesse del servizio; anzi si sono avuti buoni cavalli ad un prezzo, come non s'erano mai avuti, al prezzo di 763 lire, dati ai reggimenti. E per quanto riguarda le provviste saltuarie fatte specialmente all'estero, io prego l'onorevole D'Arco di osservare che, a proposito degli aumenti d'organico nel nostro esercito, essi non potevano essere, nè furono infatti, regolari; e così accadrà anche per l'anno corrente, e ancora di più per l'anno prossimo.

Ma, raggiunto l'ordinamento definitivo, le rimonte procederanno regolarmente, nè potrebbe essere diversamente.

Vengo ora alla proposta di formare i reggimenti di cavalleria per tipi di cavalli. La suddivisione dei cavalli nei reggimenti di cavalleria in relazione alla differenza di razza, sarebbe opportuna e necessaria direi, quando queste differenze di razza fossero molte; ma, in fine dei conti, oggi giorno non acquistiamo che due tipi di cavalli per

la nostra cavalleria: il cavallo italiano, ed il cavallo ungherese. È vero che, anche ridotti soltanto a questi due tipi, potrebbe essere vantaggiosa la loro separazione, assegnando, per esempio, cavalli ungheresi ad alcuni reggimenti, e quelli italiani ad altri reggimenti: e ciò perchè il cavallo ungherese è superiore al nostro nelle andature, mentre il nostro è superiore all'ungherese nella resistenza.

Ma, di fronte al vantaggio che si otterrebbe da questa separazione, si andrebbe incontro ad inconvenienti maggiori. Stante la dislocazione dei depositi di allevamento, si può ora procedere alla distribuzione dei cavalli del deposito di Persano fra tutti i reggimenti di stanza nella bassa Italia, di quelli del deposito di Grosseto fra i reggimenti dell'Italia media, e di quelli del deposito di Palmanova, e della rimonta ungherese, fra i reggimenti dell'alta Italia.

Tale sistema è economico, e permette di fare notevoli risparmi nel trasporto dei cavalli di rimonta; ma naturalmente impedisce di fare queste divisioni per effetto dei cambi di guarnigione dei Corpi.

Oltre a ciò vi sono molti casi in cui tale sistema non sarebbe possibile.

Quando, ad esempio, per una causa qualsiasi occorresse una piccola rimonta ad un reggimento, si dovrebbe rinunziarvi per non ricorrere per pochi cavalli all'estero, oppure si inizierebbe nuovamente la miscela. Quando poi fossero chiusi i mercati esteri in casi di guerra, precisamente nel momento in cui sarebbe più utile di avere i reggimenti composti di cavalli di un solo tipo, non si potrebbe più mantenere questa divisione.

Del resto, il desiderio dell'onorevole D'Arco sarà soddisfatto allorchè i depositi d'allevamento avranno potuto provvedere alla rimonta completa dei reggimenti di cavalleria.

Mi occorre ora di rettificare alcuni calcoli dell'onorevole D'Arco.

Egli disse che molti reggimenti di cavalleria non potrebbero entrare in campagna che con poco più della metà del loro effettivo. Ora, la rimonta attuale si calcola al 12 per cento e corrisponde a 17 cavalli per ogni squadrone. Ma questa rimonta non si fa tutta in una volta, si fa due volte all'anno, la primavera, cioè, e l'autunno; quindi ad ogni rimonta ne occorre soltanto una parte.

Siccome poi queste rimonte si fanno ad intervalli di sei mesi, ne consegue che in condizioni normali non vi sono in media che dai 9 ai 12 cavalli non ammaestrati per ogni squadrone. E siccome lo squadrone è di 142 cavalli, si ha meno del 12 per cento di cavalli non ammaestrati.

È vero però che nel 1882 vi furono rimonte straordinarie perchè gli squadroni vennero portati da 130 a 142 cavalli, e quindi in quell'epoca fu maggiore il numero dei cavalli giovani, ma certi inconvenienti non si possono evitare.

È evidente che ogni cambiamento di ordinamento costituisce uno stato di crisi; ma possiamo dire che la crisi per cui passiamo è leggiera.

Io credo di aver risposto alle principali osservazioni esposte, con tanto brio, dall'onorevole D'Arco; e parmi che l'accordo sia perfetto, perchè, in realtà, si cammina sulle tracce da lui segnate. Io non intendo punto fargli addebito delle inesattezze che hanno dato luogo alle sue osservazioni, non ad altro ispirate che a proporre il bene. Del resto, io gli sono riconoscente delle benevole parole con le quali ha riconosciuto tutto l'impegno che io metto per concorrere alla soluzione della questione ippica, in quanto da me dipende.

So perfettamente tutta la responsabilità che pesa su di me; poichè il buon esito della questione ippica è di una importanza somma per la difesa, ed è per l'esercito un elemento di forza, di vita, di mobilità. Quindi sono lieto degli incoraggiamenti che egli mi ha dati, e lo assicuro che, da parte mia, nulla trascurerò per incoraggiare questo ramo della industria nazionale, che giustamente sta tanto a cuore all'onorevole D'Arco.

Presidente. Mi pare che potremo rimandare a domani...

Ferrero, ministro della guerra. Non ho ancora finito.

L'onorevole Visocchi, riassumendo il suo discorso, mi ha rivolto due raccomandazioni: quella di comperare i cavalli all'interno, e quella di pagare i cavalli al prezzo che costano nei depositi di allevamento.

A tale riguardo devo notare che i cavalli dei depositi di allevamento hanno anzitutto un costo che non bisogna esagerare, poichè bisogna considerare che il nostro cavallo proveniente dai depositi dura, per lo meno, due anni di più di quello che comperiamo come di pronto servizio. Esso è più resistente e più robusto, sia perchè è del paese, sia perchè i cavalli che si prendono all'estero hanno dai cinque agli otto anni e così pure quelli di pronto servizio che si acquistano all'interno; quindi questi hanno una minor durata.

Cosicchè tenuto conto della durata del cavallo, esso può costare apparentemente anche 240 lire di più ai depositi d'allevamento, senza che per questo in realtà costi di più del cavallo di pronto servizio comperato all'estero, od anche all'interno.

L'onorevole Visocchi dice che stando così le

cose si prendano tutti all'interno; ma io ho già fatte notare le difficoltà che vi sono: il piccolo proprietario, il piccolo allevatore, non ha il suo tornaconto nell'allevamento, perchè vendendo il cavallo al prezzo cui viene a costare al deposito, appena si rimborsa del costo; in altre parole, il cavallo gli costa tanto quanto al deposito. Oltre a ciò egli non ha lo spazio sufficiente all'allevamento, spazio indispensabile perchè il cavallo si possa sviluppare.

Credo con questo d'aver risposto a tutti gli oratori.

Presidente. Essendoci ancora diversi oratori iscritti su questo capitolo rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Domani alle ore 11 antimeridiane, riunione degli Uffici; alle ore 2 pomeridiane seduta pubblica.

La seduta è levata alle ore 6, 45.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione sulla domanda di procedere in giudizio contro il deputato Cavallotti.

2° Seguito della discussione sopra lo stato di prima previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e culti; dell'entrata e della spesa del Fondo per il culto per il 1883.

3° Seguito della discussione sopra lo stato di prima previsione per il 1883 del Ministero della guerra.

4° Svolgimento di una interrogazione del deputato Massari e di interpellanze dei deputati Crispi e Marselli, diretto al ministro degli affari esteri.

5° Stato di prima previsione per il 1883 del Ministero degli affari esteri.

6° Stato di prima previsione per il 1883 del Ministero della pubblica istruzione.

Prof. Avv. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1883 — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

Pubblicata alle ore 2.

